

RESOCONTO STENOGRAFICO

199.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge:		ARNABOLDI PATRIZIA (DP)	21158
(Trasmissione dal Senato)	21126	CASATI FRANCESCO (DC)	21147, 21150, 21151 21156
Proposte di legge:		CASTAGNETTI GUGLIELMO (PRI)	21152, 21153
(Adesione di deputati)	21126	DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)	21161
(Annunzio)	21168	GALLONI GIOVANNI, <i>Ministro della pub-</i>	
(Assegnazione a Commissione in sede		<i>blica istruzione</i>	21136, 21138, 21142, 21146, 21147, 21148, 21153, 21165
referente)	21168	GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.)	21138, 21146, 21147, 21148, 21150, 21151, 21152
Interrogazioni:		SAVINO NICOLA (PSI)	21146, 21164, 21165
(Annunzio)	21170	SOAVE SERGIO (PCI)	21144, 21146
Interpellanze e interrogazioni sull'in-		TEODORI MASSIMO (FE)	21133, 21136, 21142
segnamento della religione catto-			
lica nelle scuole pubbliche (Svolgi-		Sulla errata informazione circa i lavori	
mento):		della Camera fornita da alcuni	
PRESIDENTE 21126, 21136, 21142, 21144, 21146,		mezzi di comunicazione:	
21152, 21156, 21158, 21161, 21164, 21165		PRESIDENTE	21166, 21167

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

	PAG.		PAG.
DE CAROLIS STELIO (<i>PRI</i>)	21167	Ordine del giorno della prossima se-	
VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>)	21166	duta	21170
Sul processo verbale:			
PRESIDENTE	21125	Apposizione di firma ad una interroga-	
SAVINO NICOLA (<i>PSI</i>)	21125	zione	21170

La seduta comincia alle 9,30.

MASSIMO TEODORI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

NICOLA SAVINO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA SAVINO. Vorrei sollevare un'obiezione relativa ad un ordine del giorno presentato nel corso della discussione del disegno di legge n. 3251 in materia di edilizia scolastica. Esso reca la firma mia e dell'onorevole Portatadino, non quella dell'onorevole Masini. La prego di voler controllare.

PRESIDENTE. Onorevole Savino, credo si tratti di un *lapsus*.

NICOLA SAVINO. Signor Presidente, questo *lapsus* da parte della Presidenza si è verificato anche ieri sera.

PRESIDENTE. In questo caso, allora, *repetita non iuvant*. Dagli atti comunque risulta un ordine del giorno firmato dagli onorevoli Savino e Portatadino.

NICOLA SAVINO. Gli uffici ricorderanno che anche ieri sera ho fatto questa precisazione: esiste un ordine del giorno fir-

mato da me e dall'onorevole Portatadino; se poi ve ne è un altro a firma Masini, si tratta di due cose diverse.

PRESIDENTE. Onorevole Savino, gli ordini del giorno sono due. Il primo, a firma dell'onorevole Masini, reca il numero 9/3251/1; il secondo, a firma degli onorevoli Savino e Portatadino, reca il numero 9/3251/2. Il processo verbale dà conto di entrambi.

NICOLA SAVINO. Comunque mi era sembrato che nel processo verbale si facesse riferimento soltanto all'ordine del giorno firmato dall'onorevole Masini.

PRESIDENTE. Forse ciò deve essere attribuito alla rapidità con la quale si è effettuata la lettura del processo verbale. I fatti, comunque, stanno nei termini che ho ricordato.

NICOLA SAVINO. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge

PRESIDENTE. In data 27 ottobre 1988 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAVICCHIOLI ed altri: «Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300» (3301);

BARGONE ed altri: «Nuova disciplina della assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati» (3302);

BARGONE ed altri: «Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione» (3303);

TASSI e POLI BORTONE: «Facoltà per i lavoratori autonomi di non contribuire al Servizio sanitario nazionale» (3304);

MONELLO ed altri: «Disposizioni urgenti in favore dei comuni della provincia di Ragusa colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 15 e 16 settembre 1988» (3305);

MRTINAZZOLI ed altri: «Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri paesi membri della Comunità europea» (3306);

ARMELLIN: «Riconoscimento legale delle scuole per assistenti sociali e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162» (3307);

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: «Istituzione del parco museo dell'Amiata» (3308);

SERAFINI ANNA MARIA e SOAVE: «Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (3309);

LODIGIANI ed altri: «Norme per la costruzione di impianti di biogas nelle aziende suinicole, la riduzione dell'inquinamento delle acque, la produzione di concimi di origine non chimica e il risparmio energetico» (3310).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 27 ottobre 1988 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 623-B — «Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale» (*approvato da quella II Commissione permanente, modificato dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato da quella II Commissione permanente*) (2363-B).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge LODIGIANI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento» (3189) (annunciata nella seduta del 29 settembre 1988) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato La Ganga.

Comunico altresì che la proposta di legge LODIGIANI ed altri: «Norme relative al contenuto di piombo nelle benzine e per l'abbattimento degli idrocarburi aromatici, del benzene e delle altre sostanze inquinanti dagli scarichi degli autoveicoli» (3220) (*annunciata nella seduta del 6 ottobre 1988*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cellini.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per conoscere —

premessò che le modalità per le quali nel passato anno scolastico è stato effettuato l'insegnamento della religione, dopo la incerta e contraddittoria applicazione dell'intesa fra lo Stato e la CEI, hanno sollevato numerosi problemi che hanno turbato studenti, insegnanti, genitori e responsabili della scuola, aggiungendo ulteriori disfunzioni e confusioni allo stato già allarmante di abbandono in cui versa la scuola italiana;

richiamando quel che il Presidente del Consiglio ebbe a dichiarare alla Camera nella seduta del 10 ottobre 1987 a proposito dell'insegnamento della religione: "... il Governo impartirà le disposizioni utili e necessarie al fine di favorire l'applicazione e soprattutto evitare che si verificino discriminazioni in relazione alle scelte che gli studenti intendranno effettuare...";

sottolineando gli impegni allora assunti dallo stesso Presidente del Consiglio: "Il Governo ritiene di sollevare il problema in sede di rinegoziazione di alcune clausole dell'intesa...", "restano gli indirizzi e gli orientamenti espressi dal dibattito, dei quali il Governo terrà il doveroso conto nella nuova fase di negoziato che chiediamo sia rapidamente aperta con l'impegno di riferire in Parlamento circa le possibili conclusioni del negoziato prima che esso sia sottoscritto";

considerato che la recente sentenza del Consiglio di Stato in ordine alle modalità e condizioni relative all'esercizio del diritto degli alunni delle scuole statali di non avvalersi dell'insegnamento della religione vanifica completamente la prospettata riforma di tale insegnamento con l'effettiva introduzione del concetto di volontarietà rispetto al sistema instaurato con il Concordato del 1929, salva l'istituzione di una sorta di penalizzazione a chi, prima d'ora, poteva chiedere l'esonero dall'insegnamento della religione cattolica senza dover per ciò ricevere un insegnamento "alternativo" o "sostitutivo" —:

a) se ritengano opportuno riferire al Parlamento, prima del nuovo anno scola-

stico sull'insegnamento della religione nell'anno scolastico 1987-88, traendo un bilancio dell'applicazione della nuova normativa, delle scelte effettuate dagli studenti, dei problemi insorti e delle soluzioni offerte;

b) se ritengano necessario riferire sullo stato delle trattative per la revisione dell'intesa fra lo Stato e la CEI, indicando se e come siano state poste da parte italiana le questioni relative alle norme dell'intesa contrastanti con la libertà di coscienza e quale sia stata la disponibilità della controparte;

c) se ritengano giunto il momento di ipotizzare il superamento del quadro concordatario da cui inevitabilmente derivano le arbitrarie interpretazioni della controparte cattolica sulla natura dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica in Italia;

d) in ogni caso quali provvedimenti intendano prendere affinché il nuovo anno scolastico si apra, per quel che riguarda l'insegnamento della religione, seguendo norme e indirizzi certi e garanti della libertà di coscienza di tutti non senza averne dato prima comunicazione al Parlamento.

(2-00367)

«Teodori, Calderisi, Aglietta, d'Amato Luigi, Faccio, Melini, Modugno, Pannella, Rutelli, Stanziani Ghedini, Vesce, Zevi»;

(19 settembre 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che la recente sentenza del Consiglio di Stato sull'ora di religione cattolica lede l'intesa con la Tavola valdese e quindi si pone in contrasto con una legge dello Stato (legge 11 agosto 1984, n. 449) che prevede la non curricularità dell'ora di religione; rende curriculare l'ora rafforzando l'impronta confessionale della scuola; lede la libertà di coscienza; ha pro-

vocato disagio, difficoltà negli stessi ambiti scolastici; ha provocato disagi e proteste delle altre confessioni religiose —:

1) se non ritengano, a un anno dalla istituzione dell'ora di religione cattolica nella scuola pubblica, di dover portare al Parlamento elementi di bilancio complessivo e dei costi sostenuti;

2) se non ritengano, dopo l'interpretazione del Consiglio di Stato sopradetta sull'ora di religione e quella alternativa, di dover riconsiderare tutta la normativa esistente in materia, anche attraverso un dibattito in Parlamento che riesamini l'intera questione al fine di garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali.

(2-00385)

«Arnaboldi, Russo Franco»;

(28 settembre 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per conoscere —

premesso che:

1) la qualificazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche come "materia ordinaria", già contenuta nella II, nella III e nella IV bozza di revisione del Concordato lateranense, è stata omessa — in seguito anche al contrario indirizzo in proposito espresso dal Parlamento nei dibattiti del 1976 e del 1978 — dal testo finale dell'articolo 9 del nuovo concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e che in detta norma risulta anzi esplicitamente enunciato, in conformità alla costante e reiterata volontà del Parlamento, il duplice principio del "diritto" di libera scelta circa il precitato insegnamento e del divieto di qualsivoglia discriminazione per effetto della scelta stessa, in ragione del carattere prettamente confessionale dell'insegnamento medesimo;

2) stante l'indicato contenuto della nuova disciplina pattizia, il Presidente del Consiglio dell'epoca espressamente indicò

nella "garanzia della piena libertà nell'esercizio del diritto di scelta, senza ledere principi costituzionali di uguaglianza e di libertà religiosa" e nel "traguardo della facoltatività", "raggiunto con l'ultima bozza del 1984" — come l'onorevole Craxi solennemente dichiarò nei dibattiti parlamentari del 25-27 gennaio 1984 e del 20 marzo 1985 — "la risultante di una trattativa sofferta, piena di contrasti e di svolte";

3) l'articolo 9 della legge 11 agosto 1984, n. 449, recante "Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese", formalmente statuisce che "l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti";

premesso altresì che con recente sentenza, n. 1006/88, il Consiglio di Stato, riformando precedenti decisioni del TAR del Lazio, ha ritenuto l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, a norma della ricordata disciplina concordataria del 1984, "materia curriculare", con il conseguente obbligo per l'ordinamento scolastico di fornire agli alunni che non se ne avvalgano "un'alternativa che abbia il massimo possibile di equivalenza, sotto il profilo didattico e formativo, dell'insegnamento della religione cattolica" e, per gli alunni in questione, di frequentare tale insegnamento alternativo;

considerato infine il persistere, anche durante il decorso anno scolastico 1987-88, di una inammissibile situazione di disagio, di tensioni, di illegalità diffuse e di gravi ed obiettive discriminazioni tra gli alunni, a carico in particolare dei non avvalentisi, determinata dalla nuova disciplina concordataria dell'insegnamento della religione cattolica e delle relative norme di attuazione; situazione che è destinata ad aggravarsi a causa della ricordata pronuncia del Consiglio di Stato, cui non ha fatto seguito

alcuna direttiva ministeriale, scaricando così sulle autorità scolastiche e sul corpo docente l'onere di adeguarsi al mutato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, specie per quanto concerne la natura e le caratteristiche dell'insegnamento cosiddetto alternativo, l'obbligo della sua frequenza e l'illegittimità delle già previste attività di "studio individuale" —:

a) se non ritengano doveroso riferire con urgenza ed esaurientemente al Parlamento sui problemi e sulle difficoltà emerse, come sulle soluzioni offerte, per quanto riguarda sia il trascorso anno scolastico 1987-88, sia il nuovo appena iniziato, offrendo adeguati ed attendibili elementi per un bilancio, ormai indifferibile, sull'insieme della nuova disciplina concordataria dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

b) se ritengano, al pari della ricordata pronuncia del Consiglio di Stato, "puramente nominalistica" la distinzione tra materie obbligatorie, opzionali e facoltative, ovvero se non ritengano necessario addivenire quanto prima alla regolamentazione per legge, eventualmente affiancando un disegno di legge del Governo alle proposte d'iniziativa parlamentare già presentate, di un'area di materie ed attività facoltative — tra cui ricomprendere l'insegnamento della religione cattolica — liberamente scelte dagli alunni, senza obbligo di frequenza se non per gli alunni che le abbiano scelte, da collocarsi pertanto in orario aggiuntivo all'orario delle lezioni delle materie comuni ed obbligatorie per tutti;

c) se intendano riferire con urgenza al Parlamento, in conformità al voto di quest'ultimo e agli impegni ribaditi dal Governo anche nel corso del dibattito alla Camera del 10 ottobre 1987, sullo stato delle trattative con la CEI per l'annunciata rinegoziazione dell'intesa a suo tempo sottoscritta e sulle eventuali previste o prevedibili conclusioni del negoziato stesso, precisando se e in quali termini siano state poste da parte italiana le questioni relative alle clausole dell'intesa contrastanti con i

diritti costituzionali di libertà di coscienza, di autodeterminazione in materia religiosa e di uguaglianza tra i cittadini senza distinzione di religione, nonché con i più elementari criteri di correttezza pedagogica e di buon funzionamento dell'organizzazione scolastica; e comunque se intendano riferire sulle misure che dovranno essere immediatamente adottate, per l'anno scolastico appena iniziato, al fine di garantire la libertà di coscienza e la pari dignità di tutti gli alunni ed un clima più sereno e più rispettoso nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

d) in quali forme e secondo quali modalità intendano garantire la rigorosa applicazione del sopra ricordato articolo 9 della legge n. 449 del 1984, che è legge ordinaria dello Stato, dotata pertanto del medesimo valore formale delle norme di derivazione concordataria, facendo sì che l'ordinamento scolastico provveda in conformità alla lettera e allo spirito delle norme adottate dalla Repubblica sulla base dell'intesa sottoscritta con la Tavola valdese;

e) se non ritengano che l'interpretazione del Consiglio di Stato vanifichi il principio della facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, considerato dalla cosiddetta "maggioranza concordataria" — com'è testimoniato dai molteplici dibattiti parlamentari sull'argomento — un traguardo irrinunciabile della revisione del concordato del 1929 ed una delle novità più significative e qualificanti dell'accordo del 1984, fino a determinare, nei fatti, come dimostra l'esperienza del primo biennio di applicazione della nuova disciplina, una situazione più illiberale e discriminatoria dell'antecedente regime dell'esonero;

f) se, qualora reputino conforme alla lettera e allo spirito del nuovo concordato l'interpretazione datane dal Consiglio di Stato, ritengano compatibile la norma concordataria e le disposizioni di attuazione — così interpretate — con i principi e le norme della Costituzione in tema di libertà religiosa e di coscienza, di diritto dei cittadini all'autodeterminazione in materia religiosa, di pari dignità dei soggetti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

individuali e collettivi davanti alla legge senza distinzione di religione, di imparzialità dello Stato e della pubblica amministrazione e di laicità della scuola pubblica;

g) se non ritengano che le norme di derivazione concordataria possano avere efficacia nel nostro ordinamento soltanto in quanto compatibili con il dettato costituzionale, sicchè ove si verifichi, come nel caso in esame, una situazione di obiettivo contrasto tra norma di derivazione concordataria e guarentigie costituzionali la norma concordataria debba essere interpretata alla luce della Costituzione, come fonte normativa ad essa subordinata, ed applicata entro i limiti della compatibilità costituzionale, ovvero non possa trovare applicazione nell'ordinamento dello Stato;

h) se, alla luce delle considerazioni che precedono, non ritengano necessario sottoporre alla Santa Sede l'opportunità di una revisione consensuale della nuova disciplina concordataria dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ponendo così fine allo stato di disagio, di illegalità e di tensione prodotto nella scuola pubblica dalle nuove norme, con irreparabile pregiudizio per la delicatissima funzione pedagogica e formativa propria del sistema scolastico;

i) se, più in generale, non ritengano che il paese sia maturo per il superamento dello stesso regime concordatario nella regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, che troverebbero nella libertà costituzionalmente garantite e nel diritto comune la più libera e la più appropriata regolamentazione per una società ormai alle soglie del 2000.

(2-00387)

«Guerzoni, Rodotà, Bernocco Garzanti, Balbo, Bassanini, Becchi, Beebe Tarantelli, Levi Baldini, La Valle, Masina, Paoli, Tiezzi, Pintor, Cederma, Diaz, Bertone, Visco, Gramaglia, De Julio»;

(28 settembre 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che

nel corso dell'anno scolastico 1987/1988 si sono ripetute le innumerevoli situazioni di confusione e di discriminazione già denunciate per l'anno scolastico precedente in merito all'attuazione della nuova disciplina concordataria sull'insegnamento della religione cattolica;

la recente sentenza del Consiglio di Stato circa la non facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica rischia di aggravare ulteriormente la situazione a danno dei non avvalentisi e delle minoranze religiose;

molti degli episodi citati e la prassi di attuazione dell'intesa fra Stato italiano e Santa Sede appaiono in contrasto con essenziali garanzie costituzionali in tema di libertà religiosa e di libertà di coscienza;

la legge n. 449 del 1984 che regola l'intesa fra lo Stato e la Tavola valdese risulta diffusamente disattesa e violata negli articoli riferiti all'insegnamento religioso nella scuola —

se non ritenga di riferire tempestivamente al Parlamento sulla situazione in atto all'inizio dell'anno scolastico, in merito al problema citato e sulle iniziative che il Ministero ha assunto ed intende assumere a tutela della libertà dei cittadini e a garanzia del rispetto delle leggi e segnatamente dalla n. 449 del 1984, e se non ritenga di dover riferire sullo stato delle trattative fra Stato e Conferenza episcopale italiana circa la revisione dell'intesa in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

(2-00403)

«Castagnetti Guglielmo, Firpo»;

(21 ottobre 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

la decisione del TAR del Lazio n. 1273, del 3-26 giugno 1987, pubblicata il 17 luglio successivo;

la sentenza n. 1006/88 del Consiglio di Stato che ha annullato la decisione prima citata del TAR del Lazio;

che, come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato citata, l'insegnamento della religione cattolica è materia curricolare e che lo Stato è obbligato a praticarne il regolare svolgimento in quanto ritenuto attinente alle finalità della scuola ed inerente al patrimonio storico del popolo italiano in piena conformità con quanto affermato nel concordato;

che i genitori o gli alunni hanno la facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e che, comunque, esso contribuisce alla determinazione del quadro orario complessivo;

che, pertanto, la scuola deve offrire in alternativa all'insegnamento religioso cattolico attività culturali e formative equivalenti, con frequenza obbligatoria e che non deve esserci alcuna discriminazione;

che quanto attuato sinora dall'amministrazione scolastica, in merito alle attività alternative, è stato "provvisorio" sia in relazione alle attività integrative che alle altre forme adottate —;

se il ministro della pubblica istruzione non intende predisporre entro breve tempo un disegno di legge per la definizione delle attività alternative, al fine di eliminare la "provvisorietà" nella quale agisce tuttora l'amministrazione scolastica.

(2-00404)

«Casati, Tesini, Portatadino, Carrelli, Ferrari Bruno, Ricci, Buonocore, Amalfitano, Michellini»;

(21 ottobre 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che

all'apertura e nel primo mese di funzionamento dell'anno scolastico in corso si sono riprodotti fenomeni di diffuso disagio in ordine alla disciplina riguardante l'insegnamento della religione cattolica;

di conseguenza risultano vanificate le indicazioni contenute non solo nel Concordato ma in leggi dello Stato quali la legge n. 449 di intesa con la Tavola valdese —;

quali atti siano stati compiuti dal suo Ministero per porre fine alla diffusa pratica discriminatoria sopra denunciata;

come intenda dare pratica attuazione alla legge n. 449 e in particolare all'articolo 9 della medesima;

se non ritenga comunque di riferire al Parlamento in maniera dettagliata sui problemi e sulle difficoltà emerse nell'anno scolastico 1987-1988 e in quello appena iniziato, anche per offrire un bilancio sull'insieme della nuova disciplina concordataria dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica;

se non ritenga in particolare di pronunciarsi sul profilo giuridico e sulle competenze sia dell'insegnante di religione cattolica, sia dell'insegnante della materia alternativa nelle sessioni giudicanti dei consigli di classe, e ciò nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione;

se non ritenga doveroso affiancare quanto prima con un disegno di legge del Governo le proposte di iniziativa parlamentare già presentate e attinenti all'area delle materie ed attività facoltative, tra cui l'insegnamento della religione cattolica;

se non ritenga urgente riferire al Parlamento, in conformità con impegni già assunti dal Governo, sullo stato delle trattative con la CEI per la revisione dell'intesa.

(2-00405)

«Bianchi Beretta, Soave, Cordati, Gelli, Di Prisco, Masini, Pinto, Sangiorgio»;

(21 ottobre 1988)

«Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per sapere:

se ritiene che la questione dell'insegnamento della religione in ogni ordine e grado di scuole, al di là delle sottigliezze giuridiche, sia un problema squisitamente politico, nel contesto di un clima cambiato di molto;

come mai al diritto di scegliere o meno tale insegnamento è subentrato l'obbligo delle attività alternative per chi non sceglie l'insegnamento della religione cattolica;

quali sono le conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito tale obbligo e come s'intende affrontarle tenendo anche conto che l'ora curriculare di religione non può costare più delle altre discipline, nè i giovani debbono subirne conseguenze;

se non ritenga più aderente al nuovo Concordato istituire per tutti, nell'ora di religione, un insegnamento sulla civiltà e cultura religiosa in Europa.

(2-00407)

«Del Donno»;

(26 ottobre 1988)

e delle seguenti interrogazioni:

Minucci e Soave, al Presidente del Consiglio dei ministri, «per sapere:

le ragioni per le quali non ha ritenuto di dover far conoscere al Parlamento il testo della nota inviata dal Vaticano al Governo italiano il giorno 27 settembre 1987 relativa alla questione dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica;

come giudica il fatto che il testo integrale della medesima nota, ignoto al Parlamento, sia stato integralmente pubblicato da organi di stampa» (3-00269).

(2 ottobre 1987)

Savino, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso che

la materia demandata ad intesa con la Chiesa cattolica è individuata dall'articolo 14 del Concordato (legge 25 marzo 1985, n. 121) e dallo stesso punto 5 del protocollo addizionale (1, 2, 3 e 4 della lettera b) ed è correlata con quanto previsto dalla legge 11 agosto 1984, n. 449;

le competenze dell'insegnante di religione cattolica nei consigli di classe in sessione giudicante (per gli scrutini periodici e finali) non rientrano nella suddetta materia;

tali competenze occorre, finalmente, delimitare in applicazione del nuovo Concordato e nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione;

secondo la prassi ancora in vigore (che peraltro già esclude qualsiasi valenza giuridica all'insegnamento religioso) si registrano — invece — disparità tra il voto deliberante dell'insegnante di questa disciplina e quello consultivo dei docenti di discipline "alternative"; nonché tra allievi non cattolici ed allievi cattolici, circa la composizione del collegio giudicante, il quale, per questi ultimi, ha un membro in più nell'insegnante di religione;

di conseguenza l'insegnante di questa disciplina (pur giuridicamente irrilevante) è nella obiettiva condizione di determinare la promozione o meno di una parte degli allievi;

non esiste alcuna norma giustificativa di tale prassi, chiaramente contrastante con i principi elementari del diritto, oltre che fondamentali, della Costituzione —:

quando intenda emanare, in piena autonomia ed indipendentemente da intese lesive delle norme in vigore, le disposizioni necessarie sia a tutelare la sovranità dello Stato, sia a determinare una composizione dei collegi giudicanti identica per tutti gli allievi e coerente con la rilevanza giuridica delle discipline ai fini del passaggio alla classe successiva» (3-01180);

(19 ottobre 1988)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

Procacci, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso che

la legge n. 449 del 1984 costituisce, insieme al Concordato, il quadro di riferimento giuridico per disciplinare l'insegnamento della religione cattolica, come confermato dalla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985 del ministro della pubblica istruzione;

la decisione del Consiglio di Stato in merito all'insegnamento della religione tiene conto solo della legge n. 121 del 25 marzo 1985 (ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) —:

per quali motivi il ministro interrogato non ha provveduto ad informare in maniera adeguata i dirigenti scolastici dell'esistenza della legge n. 449 che, tuttora, la maggior parte del personale scolastico ignora;

se non ritiene inconciliabile la decisione del Consiglio di Stato con l'articolo 9 della legge n. 449 del 1984 e con il diritto alla libertà di coscienza, tutelato dall'articolo 19 della Costituzione» (3-01185).

(21 ottobre 1988)

Queste interpellanze e queste interrogazioni, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Teodori ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00367.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, signor ministro della pubblica istruzione, la ripetizione che ormai da molti anni si verifica dei dibattiti sull'ora di religione, introdotti mediante diversi strumenti parlamentari, rischia di diventare un rito vuoto.

Devo aggiungere che provo, come dire, molta difficoltà a parlare della posizione dei ministri della pubblica istruzione. Quando essi affrontano la materia dell'ora di religione e più in generale quelle che riguardano il Concordato e i rapporti tra

Stato italiano e Santa Sede, infatti — come hanno più volte dimostrato ampiamente i dibattiti svoltisi in quest'aula —, in realtà non ricoprono la parte di rappresentanti dello Stato, non hanno piena sovranità sulle questioni in discussione e riguardo alle quali devono assumere degli orientamenti.

Sono stretti da una controparte, che impone i propri punti di vista, le proprie disposizioni (che al tempo stesso i ministri della pubblica istruzione condividono), e in tal modo non rappresentano in tal modo il punto di vista dello Stato italiano e del Parlamento.

Se consideriamo le varie dichiarazioni rese in quest'aula anno dopo anno sull'ora di religione, ci accorgiamo che costantemente di questo si tratta: di un grande imbarazzo dei ministri della pubblica istruzione per non poter in realtà disporre, rappresentare lo Stato italiano e attuare gli indirizzi dettati dal Parlamento.

Essi, infatti, ogni volta devono cercare di giustificare, di fronte al Parlamento, quello che altri, la controparte, il Vaticano, la Conferenza episcopale, hanno imposto, hanno sancito come stato di fatto.

Ci troviamo così oggi a celebrare qui di nuovo questo rito, che è abbastanza penoso. Anche quest'anno, come l'anno scorso, come due anni fa, onorevole ministro della pubblica istruzione, l'anno scolastico si è avviato con il caos nelle scuole, con i presidi che non sanno cosa debbono fare e gli alunni che non hanno di fronte regole certe. Questa manifestazione di impotenza si è verificata già l'anno scorso all'inizio dell'anno scolastico; esattamente un anno fa, infatti, ci siamo trovati in questa stessa aula a svolgere lo stesso tipo di interrogazioni. E ciò del resto è accaduto anche due anni fa.

Onorevole rappresentante del Governo, tutto questo dipende dalla mancanza di una piena facoltà del ministro della pubblica istruzione di disporre in questa materia. Siamo di fronte, quindi, ad un rappresentante dello Stato italiano sostanzialmente dimezzato.

Era stato assunto un impegno non dai laici, non dai furenti e polemici critici

dell'intesa, del Concordato, ma dal Presidente del consiglio il 10 ottobre 1987, il quale aveva dichiarato: «... il Governo impartirà le disposizioni utili e necessarie al fine di favorire l'applicazione e soprattutto evitare che si verifichino discriminazioni in relazione alle scelte che gli studenti intenderanno effettuare...». Questo è stato sostenuto il 10 ottobre 1987. È passato un anno, e vorrei sapere dal ministro della pubblica istruzione dove siano queste disposizioni. Questa dichiarazione si riferiva al precedente anno scolastico, e ne è già cominciato uno nuovo.

Ci troviamo, quindi, in una situazione di incertezza e di caos. Il Presidente del consiglio e il ministro della pubblica istruzione avevano preso davanti a questa Camera l'impegno di riferire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla rinegoziazione di alcune clausole dell'intesa, affermando testualmente: «Il Governo ritiene di sollevare il problema in sede di rinegoziazione di alcune clausole dell'intesa (...) restano gli indirizzi e gli orientamenti espressi dal dibattito, dei quali il Governo terrà il doveroso conto nella nuova fase di negoziato che chiediamo sia rapidamente aperta con l'impegno di riferire in Parlamento...». Era il 10 ottobre 1987. Quando è stato riferito al Parlamento? A che punto sono le rinegoziazioni delle intese?

Ecco perché ho parlato di un ministro dimezzato, che non può rappresentare il Governo italiano, che non ha alcun potere, neppure la possibilità di riferire al Parlamento sugli impegni che di fronte alle Assemblee legislative il ministro stesso e il Presidente del Consiglio hanno assunto. È una storia che si ripete; è una storia penosa.

Signor ministro della pubblica istruzione, che cosa fa lo Stato in tema di diritti costituzionali, di libertà di coscienza, di autodeterminazione in materia di religione, di eguaglianza dei cittadini, di pari dignità, di funzionamento della scuola?

Ebbene, in una situazione in cui lo Stato è latitante allorché si tratta di rappresentare le esigenze espresse in Parlamento (cioè di essere «parte» per difendere le pari

dignità e la libertà di coscienza per quanto riguarda l'ora di religione) non ci meravigliamo che il Consiglio di Stato abbia potuto emettere la sentenza che conosciamo.

Essa si inserisce nel vuoto, nell'incapacità dello Stato italiano e del ministro della pubblica istruzione di rappresentare il proprio punto di vista persino all'interno di una posizione concordataria. Lo Stato italiano è persino incapace di difendere i valori e gli obiettivi fissati con il Concordato.

In realtà, il Consiglio di Stato ha annullato quella che forse poteva essere considerata l'unica novità intervenuta dal 1929 ad oggi: l'effettiva volontarietà dell'ora di religione. Ebbene, con un tratto di penna il Consiglio di Stato l'ha cancellata!

Quando ho letto il passo della sentenza in cui si afferma che occorre «fornire un'alternativa che abbia il massimo possibile di equivalenza dell'insegnamento della religione», mi è venuto in mente, signor ministro della pubblica istruzione, che la penna che ha scritto tale sentenza deve essere gentiliana, profondamente impregnata di gentilismo.

Ricordo infatti che l'intera impostazione gentiliana relativa all'insegnamento della religione era anche laica, soprattutto se confrontata con quanto in seguito è stato compiuto. Gentile sosteneva che in realtà è necessario insegnare la religione ai più giovani perché questa (in vista della loro formazione e della loro educazione) assolve una funzione analoga a quella esercitata dalla filosofia per i giovani in età più avanzata.

In altri termini, Gentile considerava l'effetto formativo dell'insegnamento della religione equivalente a quello prodotto dalla filosofia nei ragazzi più grandi.

La sentenza del Consiglio di Stato poc'anzi ricordata usa anche il termine di «materia curriculare», dal quale consegue «l'obbligo per l'ordinamento scolastico di fornire agli alunni che non se ne avvalgono, un'alternativa che abbia il massimo possibile di equivalenza, sotto il profilo didattico e formativo, dell'insegnamento della religione»; ebbene, senza dubbio chi

ha scritto tale periodo è un gentiliano puro. In realtà, in questo caso l'insegnamento della religione non è considerato facoltativo per coloro i quali, per cultura e per formazione, sono di religione cattolica (e quindi desiderano tale insegnamento), ma come un elemento formativo per i giovani; il che equivale esattamente al pensiero di Gentile in materia.

Come dicevo poc'anzi, il Consiglio di Stato con un tratto di penna, con una decisione di carattere amministrativo, ha potuto annullare l'unica, marginale acquisizione derivante dal nuovo Concordato, cioè l'effettiva volontarietà dell'insegnamento della religione. Ma perché gli è stato possibile?

Può averlo fatto perché la sentenza in esame si è inserita nel balletto degli equivoci e delle ambiguità, tra le molte contraddizioni e nell'assenza di una precisa posizione dello Stato in quanto tale; si è inserita, cioè, in tutto quello cui abbiamo assistito dal 1984 ad oggi, tanto per restare nella nuova era di Concordato II, *sub specie* craxiana.

Che cosa ne è stato dell'interpretazione craxiana? Sono andato a rileggermi le parole pronunziate in Parlamento dall'allora Presidente del Consiglio, secondo il quale era stato raggiunto il traguardo della effettiva facoltatività, come risultante di una trattativa lunga, sofferta piena di contrasti.

Il Consiglio di Stato può fare ciò che ha fatto per una serie di considerazioni. Innanzi tutto — noi federalisti europei lo abbiamo sempre sostenuto — radice comune e tutte le questioni relative all'ora di religione (per rimanere in questo settore, ma è un discorso che può essere allargato ad altre materie previste dal Concordato) è nel Concordato stesso, che noi riteniamo essere peggiore di quello del 1929, perché è un Concordato a «scatole cinesi», un Concordato che consente tutte le possibili interpretazioni, dal momento che è composto di una parte «solida», capace di assicurare una gestione dei problemi, e di una parte che non esiste.

A questo punto possiamo ricordare che l'articolo 9 del Concordato afferma che si

«continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica alle scuole pubbliche», mentre il protocollo addizionale contiene una affermazione diversa e cioè che: «L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, indicate al n. 2, è impartito in conformità della dottrina della Chiesa nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità scolastica».

Ecco le «scatole cinesi», la continua trattativa! Il Concordato afferma un principio, il protocollo addizionale ne afferma un altro, l'intesa un'altro ancora; così anche le circolari!

In questa trattativa continua, le interpretazioni del Consiglio di Stato possono essere le più diverse. Innanzi tutto, il «peccato mortale», sta, ripeto, in questo Concordato a «scatole cinesi», che è fonte di tanti equivoci ed è peggiore di quello prescrittivo, preciso, chiuso del 1929.

In secondo luogo, non esiste lo Stato italiano, non esiste il ministro della pubblica istruzione: egli non viene a riferire in Parlamento, non sappiamo nulla della rinegoziazione e di quali termini siano stati posti ad essa.

Signor ministro della pubblica istruzione, noi riteniamo che quella dell'ora di religione sia una questione di grande valore, anche se sappiamo che ormai discutere di ciò può sembrare superato, come poi dimostra, in una certa misura, l'interesse di questa Assemblea, nella quale si ritrovano sempre alcune forze politiche o che esprimono orientamenti culturali ed ideali.

Anche se la questione dell'ora di religione si trascina per l'assenza, la latitanza dello Stato in quanto tale nel difendere persino i valori e le acquisizioni raggiunte dal pessimo Concordato — persino quelle non riesce a mantenere! — riteniamo che essa rappresenti ancora una questione importante, in termini di valore della libertà di coscienza, della pari dignità di tutti i cittadini, dell'autodeterminazione in materia religiosa, del funzionamento della scuola e dei diritti costituzionali.

Signor ministro, le chiediamo che se può darci una risposta vera e non ripeterci le stesse cose! Ci auguriamo che lei abbia la facoltà e la possibilità di dirci una parola sicura e non rinnovi le solite promesse, che rimangono sempre inevase. È successo in quest'aula, nel Parlamento, sei mesi fa, un anno fa, due anni fa. Sempre promesse e intenzioni che non sono state mai onorate di fronte al Parlamento, e quindi di fronte al popolo italiano (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori delle interpellanze Arnaboldi n. 2-00385, Guerzoni n. 2-00387, Castagnetti Guglielmo n. 2-00403, Casati n. 2-00404, Bianchi Beretta n. 2-00405 e Del Donno n. 2-00407 vertenti sullo stesso argomento hanno fatto sapere alla Presidenza che riusciamo ad illustrarle, riservandosi di intervenire in sede di replica.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni di cui è stata data lettura.

GIOVANNI GALLONI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad un anno di distanza dal dibattito che nell'ottobre scorso ha avuto luogo nei due rami del Parlamento, le interpellanze presentate da tutti i gruppi parlamentari sollecitano elementi di informazione ed una valutazione sull'intera tematica dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana, nonché della disciplina, per coloro che non si avvalgono di detto insegnamento, delle attività scolastiche alternative, alla luce dell'esperienza del secondo anno di applicazione dell'articolo 9 dell'accordo di modifica del concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, e della conseguente intesa tra il ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza episcopale italiana.

Mi scuso quindi se non potrò essere molto breve, in quanto l'ampiezza del contenuto delle interpellanze ed interrogazioni presentate mi costringe a dare risposte non evasive.

In questa delicata, e per certi aspetti controversa materia, la linea politica alla quale il Governo deve attenersi (in base alle risoluzioni approvate dalla Camera), fino a diverso orientamento del Parlamento, è quella indicata dalle dichiarazioni e dalla replica resa dal Presidente del Consiglio Goria nella seduta del 10 ottobre 1987, e confermate al Senato. Questa linea, che considero tuttora valida e alla quale si ricollega il mio intervento di risposta alle interpellanze, si richiama all'applicazione letterale e direi leale, da parte dello Stato italiano, del punto 2 dell'articolo 9 dell'accordo, laddove si afferma che «la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado».

Posso comprendere che gli oppositori del Concordato ritengano che questa sia una norma dura, ma questo è l'accordo, che ha valore costituzionale. Lo stesso punto 2 aggiunge: «Nel rispetto della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento». Si tratta, con tutta evidenza, come diceva il Presidente del Consiglio Goria commentando l'articolo 9...

MASSIMO TEODORI. Ministro, l'ultimo comma sulla discriminazione non ce lo ricorda?

GIOVANNI GALLONI, Ministro della pubblica istruzione. Sì, certo, c'è anche quello...

SERGIO SOAVE. Ma è in coda!

GIOVANNI GALLONI, Ministro della pubblica istruzione. Ieri mi sono permesso di interromperla, onorevole Teodori, sul quarto comma dell'articolo 33, per cui accetto senz'altro il richiamo all'ultimo comma sulla discriminazione! Io co-

munque mi sto riferendo alle parti dell'accordo citate dal Presidente del Consiglio Goria; non si tratta di mie citazioni.

Nell'ottobre dello scorso anno Goria affermava che si tratta con tutta evidenza di un insegnamento del quale per gli studenti è facoltativo avvalersi (è questa l'interpretazione fornita da Goria e approvata dal Parlamento), ma che lo Stato è impegnato ad assicurare in ogni scuola pubblica non universitaria. Lo stesso Goria inoltre precisava: «Se è vero che si tratta di un insegnamento di cui gli studenti possono avvalersi così come non avvalersi, è vero anche che, comunque, si tratta di un insegnamento che, per coloro che all'atto dell'iscrizione esercitano la facoltà di avvalersene, entra anch'esso a far parte degli obblighi scolastici».

Il Presidente del Consiglio Goria chiariva ancora che il fatto che l'insegnamento della religione cattolica debba trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni conferma (come ho già detto) che si tratta non solo di un insegnamento che la Repubblica deve assicurare, ma anche di un insegnamento che, per chi se ne avvale, concorre alle finalità della scuola.

A questo proposito egli afferma: «Non vi è dubbio infatti che sarebbe discriminatorio per quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica non prevedere alcuna forma di prestazione o servizio scolastico di formazione, anche individuale, alternativo. Ne consegue che, ad evitare ogni discriminazione, occorre che autonomamente la Repubblica assicuri che chi ritiene di non avvalersi di tale insegnamento possa avere altra forma di prestazione, ovvero altro momento formativo anche individuale, coerente con il quadro delle finalità della scuola medesima e da questa organizzato nell'ambito dell'orario scolastico, in modo, tra l'altro, da evitare qualsiasi artificiale disimpegno».

E ancora su questo punto, nella replica il Presidente del Consiglio ribadiva: «Lo Stato è per altro impegnato ad offrire attività culturali e formative a chi non intende avvalersi dell'insegnamento religioso. Resta inoltre la facoltà per lo studente, pur

nel pieno rispetto del vincolo dell'orario scolastico, di non avvalersi nè dell'insegnamento religioso nè delle attività o degli insegnamenti alternativi offertigli dalla scuola, ovviamente potendo usufruire dei servizi che la scuola mette a sua disposizione».

Nelle stesse dichiarazioni in cui ribadiva la volontà del Governo di rispettare e di attuare l'Accordo e la conseguente intesa il presidente del Consiglio non escludeva la possibilità di modificare l'intesa Falcucci-Poletti su due punti ben definiti: l'opportunità di una revisione dell'attuale normativa relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne; l'opportunità dell'approfondimento e dell'esame della posizione degli insegnanti di religione per quanto riguarda i loro diritti ed i loro doveri nell'ambito della scuola, sempre e comunque garantendo eguali condizioni agli studenti che si avvalgono e a quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno soffermarmi così a lungo sulle dichiarazioni rese un anno fa dal Presidente del Consiglio perchè solo su esse e sulla volontà della maggioranza del Parlamento — che approvò con una risoluzione la sua relazione e la sua replica (e questo lo vorrei ricordare all'onorevole Teodori) — il Governo è stato e resta tuttora impegnato fino a che il Parlamento non decida diversamente. È vero che già nel dibattito dell'ottobre scorso si levarono dalla stessa Camera voci di dissenso, ripetute anche nelle interpellanze oggi al nostro esame, che davano una diversa interpretazione sia dell'intesa che del Concordato e invocavano (come fanno alcune interpellanze presentate) un'applicazione unilaterale dell'Accordo. In questa visione l'insegnamento della religione era considerato momento facoltativo e aggiuntivo, in evidente contrasto con il riconoscimento nell'Accordo tra Stato e Santa Sede che i principi del cattolicesimo (e questa è parte integrante dell'articolo 9) fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano e che l'insegnamento della religione cattolica rientra nel quadro delle finalità della

scuola. È anche vero, però, che queste posizioni, pur con il rispetto che ad esse è dovuto nel quadro di un libero e democratico dibattito, sono risultate soccombenti al momento del voto delle risoluzioni parlamentari. Quindi non ad esse, ma alla linea scaturente dall'intervento del Presidente del Consiglio il Governo e il ministro della pubblica istruzione erano tenuti ad uniformarsi fino ad avviso contrario del Parlamento; e ad essa il ministro della pubblica istruzione si è uniformato.

È questa la mia risposta alle critiche dell'onorevole Teodori. Il ministro della pubblica istruzione non ubbidisce ad autorità estranee allo Stato, ubbidisce alla volontà dello Stato, espressa dal Parlamento e dalla sua maggioranza. E il ministro della pubblica istruzione si è uniformato a quella linea innanzitutto con la circolare del 28 ottobre 1987 che, emanata in attesa di una definizione della questione sottoposta alla decisione del Consiglio di Stato (eravamo nella fase di attesa della decisione), confermava l'insegnamento della religione cattolica nel quadro dell'orario scolastico e disponeva per i non avvalentisi l'assistenza per una attività alternativa (si suggeriva, in via puramente indicativa, la materia dei diritti umani) o per una attività di studio individuale da svolgere nell'ambito dell'orario scolastico.

Il ministro ha quindi predisposto lo schema del disegno di legge sull'attività alternativa, trasmesso per il concerto ai ministri interessati il 1° dicembre 1987. Ad ottobre era stata emessa la delibera dell'Assemblea, e già il 1° dicembre 1987 il disegno di legge sull'ora alternativa veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio. Esso però non è stato ancora discusso in sede di Consiglio dei ministri, in attesa dell'autorizzazione — che non è mai arrivata al ministro della pubblica istruzione — ad un previo incontro con la Tavola valdese, a norma della legge n. 449 del 1984. La Tavola valdese infatti giustamente chiede di essere sentita prima che il Consiglio dei ministri prenda una decisione, come d'altronde prescrive la legge. Io ho dunque posto questo problema, ed ho chiesto l'autorizzazione ad un incontro

con la Tavola valdese prima di presentare il disegno di legge in Consiglio dei ministri...

LUCIANO GUERZONI. Allora aspettiamo l'autorizzazione fino al 2000! È pazzesco.

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sono ministro della pubblica istruzione, e non Presidente del Consiglio! Non posso certo sostituirmi agli organi che hanno questo compito.

Un terzo obiettivo era l'avvio di una trattativa a livello tecnico tra una delegazione del Ministero della pubblica istruzione ed una della CEI sul punto, indicato dal Presidente del Consiglio, di una possibile revisione dell'intesa.

Oggi ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo: la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1006 del 1988 ha confermato nelle sue linee fondamentali l'interpretazione dell'accordo e dell'intesa data dal Presidente Gorla, in quanto ha ritenuto l'insegnamento della religione cattolica compreso nel normale orario scolastico. Di conseguenza l'ordinamento scolastico è obbligato a fornire agli alunni che non se ne avvalgano un'alternativa che sotto il profilo didattico e formativo abbia il massimo possibile di equivalenza con l'insegnamento della religione cattolica. Gli alunni in questione hanno il corrispondente obbligo di frequentare tale insegnamento alternativo.

Alla luce dunque di queste premesse, mi accingo a fornire le informazioni richieste dalle interpellanze e interrogazioni sull'attuazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative nell'anno scolastico 1987-1988.

Parliamo innanzi tutto del rapporto percentuale tra avvalentisi e non. I dati indicativi che espongo, pur riferendosi ad accertamenti per campione, appaiono significativi e generalizzabili per estrapolazione.

Si tratta d'altra parte di risultati che si discostano pochissimo da quelli dell'anno scolastico precedente.

Si può affermare al riguardo che il consolidamento statistico del fenomeno ap-

pare come l'indice di un intervenuto assetamento, il quale non conferma nel suo complesso le preoccupazioni da alcune parti espresse circa i gravi turbamenti che la scuola risentirebbe per tali problemi e circa la loro incidenza sul suo funzionamento.

Chiedo agli onorevoli deputati di darmi eventualmente segnalazione dei casi che presentino difficoltà. Fino a questo momento ho avuto purtroppo notizia di un solo caso, quello di Pescara; se lo desiderano, entreranno poi nel merito.

La consistenza percentuale degli alunni che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini a gradi di scuola risulta essere all'incirca la seguente: più del 90 per cento per la scuola materna; più del 91 per cento per la scuola elementare; il 94 per cento per la scuola media e attorno all'88 per cento per la scuola secondaria superiore.

Naturalmente quelli forniti sono dati medi, che risultano da oscillazioni, talora notevoli, tra provincia e provincia, come per esempio tra Napoli, le cui percentuali si aggirano globalmente per tutti gli ordini di scuola attorno al 99 per cento, e Firenze, le cui percentuali sono invece attorno all'87 per cento.

I valori medi citati, e persino le percentuali più basse, mettono comunque in evidenza che per la stragrande maggioranza degli alunni la situazione è rimasta fondamentalmente immutata rispetto a quella preesistente alle modifiche concordatarie; e lo dico senza sottovalutare il rinnovamento dei metodi e dei programmi che ha investito anche l'insegnamento della religione cattolica. Si può dire che i nuovi programmi, come possono confermare coloro che si sono presi la briga di esaminarli attentamente, fuoriescono da un modulo puramente catechistico e presentano contenuti formativi meno cattedratici e più discorsivi, che dall'ambito dell'istruzione secondaria si sono largamente trasferiti alla scuola primaria, con adattamenti appropriati alle specificità delle varie fasce di istruzione.

Quanto detto non vale, in larga misura, per la scuola materna la quale, come ve-

dremo, presenta marcate peculiarità sia sul piano educativo, sia su quello organizzativo.

Per le attività alternative, maggiormente rilevanti sono stati i problemi organizzativi, anche per la novità dell'impianto e le incertezze sulla scelta delle materie o attività idonee. Tali problemi, sul piano del dibattito politico-culturale, si intrecciano e interagiscono con le incertezze che persistono circa la natura e l'ampiezza dei compiti che al riguardo la scuola deve svolgere; anche se poi, in pratica, trascorso il primo momento di incertezza, quasi ovunque hanno trovato una loro composizione abbastanza valida.

Già sulla base degli impegni assunti con la mozione approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 1986, il Governo aveva organizzato le attività alternative, in conformità alle norme in vigore nell'ordinamento scolastico. Dopo un primo anno di applicazione, si è cercato di dare agli organi scolastici maggiori e più precise indicazioni con la già ricordata mia circolare n. 316 del 28 ottobre 1987.

La ricordata sentenza del Consiglio di Stato ha posto l'accento — come ho detto — sul servizio che la scuola deve assicurare a tutti gli studenti, sia che si avvalgano, sia che non si avvalgano dell'insegnamento della religione; né si può ritrovare, in questo, discriminazione alcuna. Discriminazione ben maggiore si avrebbe se la scuola escludesse dal suo seno i non avvalentesi e non offrisse loro opportunità formative equivalenti a quelle dell'insegnamento della religione cattolica. La scuola, in sostanza, deve offrire a tutti, avvalentesi o non, pari anche se diversificate opportunità, non potendo derogare alle sue precipue finalità formative, che le impongono di assicurare a tutti la fruizione dello stesso tempo/scuola.

È tuttavia evidente che, dopo tale sentenza, la disciplina delle attività alternative non possa più avvenire per via amministrativa, ma si debba ricercare la soluzione legislativa. In ogni caso, ritengo utile, sulla base delle notizie acquisite, riferire sulla gamma estesa dei temi che, oltre ai diritti

umani, si sono proposti nell'anno decorso come oggetto di attività alternative: si va dalla storia delle religioni (che alcuni vorrebbero istituzionalizzare come unica attività alternativa) all'educazione civica, sociale, morale e sanitaria, all'ecologia e alla tutela ambientale. Non mancano riferimenti all'educazione stradale — e si tratta non di proposte, ma di esperimenti già fatti quest'anno nella scuola — alla sociologia, alla psicologia, all'antropologia, alla storia delle istituzioni politiche, alla storia delle dottrine economiche e politiche, alla ricerche sul folclore, alle scienze della comunicazione. Numerose sono state poi le scelte, individuali o per gruppi, assistite dagli insegnanti.

Come si può constatare, gran parte delle attività indicate potrebbero trovare nella scuola — ed in parte hanno trovato — competenze didattiche già esistenti, qualora queste venissero indirizzate anche ad arricchimento dell'attività formativa tradizionale.

Nel complesso, ritengo di poter esprimere il giudizio che lo svolgimento delle attività alternative ha trovato, nella grande maggioranza delle scuole, un suo inserimento concreto ed effettivo, certo non scevro di difficoltà, ma tuttavia mai conflittuale. Risulta in ogni caso esclusa — ed era la mia prima preoccupazione, così come degli interpellanti — qualsiasi discriminazione tra gli alunni, in particolare a svantaggio dei non avvalentisi.

Dobbiamo dare atto che all'appianamento dei tanti problemi concreti hanno contribuito notevolmente, con il loro spirito di iniziativa, i capi di istituto e molti insegnanti, che si sono offerti anche nelle tre ore a loro disposizione (senza oneri, quindi, per lo Stato) per l'insegnamento delle attività alternative e per l'assistenza su singoli progetti individuali dei non avvalentisi. Ma è pur certo che solo l'iniziativa legislativa può arricchire il quadro sistematico, scandagliato dal Consiglio di Stato, di elementi innovativi.

A tal fine ho di recente richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio su una concreta proposta che muove dallo schema di disegno di legge inviato al con-

certo il 1° dicembre 1987, ma ne postula la reimpostazione anche sulla base di un confronto con le varie e più meditate opinioni che sull'argomento sono state espresse in questo arco di tempo.

Confido, pertanto, che previ contatti con i rappresentanti della Tavola valdese un disegno di legge governativo possa essere sottoposto prossimamente al vaglio del Parlamento, dove sono state presentate anche iniziative parlamentari. Lo strumento legislativo appare opportuno, anzi per certi aspetti necessario, in primo luogo, per definire un quadro più soddisfacente di occasioni formative ed una migliore utilizzazione delle competenze professionali presenti nella scuola; in secondo luogo, per consentire una maggiore flessibilità di interventi, necessari anche per il riequilibrio del territorio. I veri problemi che travagliano la scuola in alcune regioni, soprattutto dell'Italia meridionale, con riguardo all'edilizia (uno dei grossi problemi che abbiamo avuto nel Mezzogiorno poter svolgere le stesse, nell'ambito della scuola; vi sono scuole in situazioni di difficoltà enormi dal punto di vista degli spazi), si ripropongono con il loro peso anche per quanto attiene all'organizzazione delle attività alternative e si verranno a riproporre in termini analoghi ogni qual volta si intenderà innovare, introducendo più ricche articolazioni sul piano di studio. In terzo luogo, lo strumento legislativo appare opportuno per realizzare la parità della partecipazione agli organi collegiali della scuola dei docenti che assistono gli studenti nelle attività alternative rispetto ai docenti della religione cattolica.

Il bilancio dell'esperienza dell'ultimo anno dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative non sarebbe completo se ad esso non aggiungessi i dati sui costi, così come si richiede in alcune interpellanze. Posso precisare che i docenti insegnanti come supplenti annuali sono in tutto 25.665, di cui 973 per le attività alternative. Teniamo conto che sul numero dei docenti delle attività alternative e sui relativi costi non incidono gli insegnanti che spontaneamente nelle tre

ore a loro disposizione si sono dedicati alle attività alternative. Pertanto, ai 973 insegnanti delle attività alternative dovremmo aggiungere una cifra, che in questo momento non sono in grado di quantificare, riferita al numero degli insegnanti che spontaneamente si sono dedicati all'insegnamento delle attività alternative. Il tutto con una spesa complessiva di 589 miliardi, di cui 20 miliardi per le attività alternative relativi soltanto agli insegnanti delle attività alternative che hanno avuto la nomina come supplenti.

Onorevoli colleghi, nella sua esposizione in Parlamento dell'ottobre scorso il Presidente del Consiglio del tempo, cogliendo le indicazioni emerse dal dibattito, convenne — come ho ricordato — sulla opportunità di un approfondimento in vista di una possibile revisione di due punti dell'intesa. Il primo punto veniva individuato nell'attuale normativa relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne; il secondo, nella partecipazione dei docenti di religione alla valutazione collegiale finale degli alunni. Accanto a tali punti veniva segnalato dal Presidente del Consiglio il problema della posizione degli insegnanti di religione per quanto riguarda i loro diritti e i loro doveri nell'ambito della scuola e la connessa necessità di assicurare ad essi, come agli altri docenti, uno *status* non precario.

Per dare attuazione all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio si è invitata la Conferenza episcopale italiana, che ha subito dichiarato la propria disponibilità, ad avviare trattative per la revisione delle clausole dell'intesa riguardanti le questioni sopra indicate. Lo svolgimento delle trattative, che ha avuto inizio l'11 dicembre 1987, ha subito rallentamenti a causa della crisi di Governo del maggio scorso ed è stato poi ripreso ed è proseguito in maniera stringente in questi ultimi mesi.

Sulle due questioni sopra indicate si è ormai prossimi ad una definizione a livello tecnico di un testo accettabile — a mio giudizio — per entrambe le parti. Non appena un'ipotesi a livello tecnico sarà definita, il Governo riferirà in merito al

Parlamento prima della sottoscrizione delle modifiche dell'intesa. In questo momento, non essendo la trattativa conclusa, doveri di riservatezza e di rispetto della posizione dell'altra parte mi impongono di non entrare nel merito delle possibili soluzioni delineate a livello tecnico.

Posso peraltro dire che, per quanto riguarda l'insegnamento della religione nella scuola materna, la linea della trattativa ricalca la ricerca di soluzioni che tengano conto degli aspetti pedagogici propri di tale tipo di scuola.

Per quanto concerne la partecipazione degli insegnanti della religione cattolica al consiglio di classe chiamato a valutare l'attività degli studenti, si tratta, per un verso, di modulare tale partecipazione nella misura massima consentita dalle funzioni proprie del docente e, per l'altro, di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei non avvelentisi. A quest'ultimo riguardo sovvien anche il disegno di legge già richiamato sulla disciplina delle attività alternative.

Osservo, incidentalmente, che non è esatto che la funzione dell'insegnante di religione nei consigli di classe esuli dalla materia disciplinata dal Concordato. È vero che la partecipazione degli insegnanti di religione agli organi collegiali non è espressamente prevista dal Concordato, ma il protocollo addizionale rinvia, nel punto 5, alla successiva intesa la definizione delle modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica. Questo ho voluto ricordare all'interrogante Savino.

I punti 2 e 7 dell'intesa stabiliscono, appunto, che la partecipazione degli insegnanti di religione agli organi scolastici avviene con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, con un rinvio implicito alla legge n. 824 del 5 giugno 1930.

Non è nemmeno esatto, peraltro, che vi sarebbe disparità tra gli insegnanti di religione e quelli delle attività alternative, i quali ultimi avrebbero soltanto voto consultivo. Nella circolare n. 316 poc'anzi ricordata è sancita infatti, nel punto 4, la piena parità, anche sotto questo profilo, delle due categorie di docenti.

Un ultimo impegno fu assunto dal Presidente Gorla in occasione del suo intervento in Parlamento lo scorso anno, quello cioè di dare uno *status* ai docenti di religione cattolica e, di conseguenza, a quelli delle attività alternative. La materia, questa sì, esula in buona parte dall'ambito di applicazione delle intese e rientra nella sfera propria dello Stato italiano. E tuttavia non può negarsi che vi siano punti di contatto con la materia assoggettata alla disciplina bilaterale del Concordato e dell'intesa applicativa. Si tratta di dare riconoscimento ai diritti degli insegnanti di religione o di attività alternative, su un piano di parità con gli altri lavoratori della scuola, in sintonia con i principi costituzionali del nostro ordinamento e secondo una aggiornata concezione dei diritti dei prestatori di lavoro. Analoga preoccupazione dobbiamo avere nei riguardi dei docenti impegnati nelle attività alternative.

In realtà, da un lato, si manifesta l'interesse della scuola ad un insegnamento sempre più professionale ed armonizzato con l'insieme delle attività formative; dall'altro, si esprime l'esigenza della giusta tutela dei diritti e delle aspettative di tali docenti. A questo interesse ed a questa esigenza si può dare risposta mediante la definizione di uno *status* degli insegnanti, che ne renda la posizione meno precaria, senza incidere tuttavia sui punti disciplinati dal Concordato. Un disegno di legge sarà presentato al Governo su tale materia una volta conclusi i colloqui in corso.

Fermo restando l'impegno del Governo a riferire in Parlamento prima della sottoscrizione delle modifiche dell'intesa, il pacchetto di provvedimenti attualmente in elaborazione riguarda dunque tre distinti aspetti: primo, la revisione dei punti sopra indicati della intesa Falcucci-Poletti; secondo, la disciplina legislativa delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica; terzo, la disciplina dello *status* degli insegnanti di religione e, conseguentemente, degli insegnanti di attività alternative.

Confido, onorevoli colleghi, di poter sottoporre al Parlamento i testi relativi a tutte

e tre le questioni entro il prossimo mese di novembre.

Con quanto ho esposto credo di aver dato — non so se in maniera sufficientemente esauriente, ma, a mio giudizio, in maniera completa — una risposta alle questioni fondamentali che erano state poste dalle numerose interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00367.

MASSIMO TEODORI. Signor ministro, credo che la sua risposta, per altro ampia e analitica, confermi l'osservazione di fondo che facevo all'inizio. Lei ci ha detto che la dovuta riservatezza non le consente di riferire sulla trattativa, ma noi sappiamo che quelli della Chiesa sono tempi secolari, mentre i tempi della scuola, i tempi laici di questo mondo hanno riferimenti e parametri diversi. Un anno fa ci è stato assicurato che il Parlamento sarebbe stato informato rapidamente in merito alla trattativa ed oggi lei ripete esattamente la stessa cosa.

Ma il problema non è tanto che i tempi secolari della Chiesa prevalgono sulle preoccupazioni di questo mondo (come verrà organizzato l'anno scolastico, come dovranno regolarsi i ragazzi, eccetera); del resto, di fronte all'eternità che cosa vuole che conti che la scuola versi, anno più o anno meno, in questa situazione? Il problema è, secondo quanto lei ha affermato, che la riservatezza ci impone di non parlare qui dell'argomento finché le trattative non siano state concluse...

GIOVANNI GALLONI, Ministro della pubblica istruzione. Non conclude: almeno impostate!

MASSIMO TEODORI. Approntate prima della firma, insomma! È accaduto anche con il suo predecessore che si notificasse al Parlamento qualcosa che era pronto per la firma, se non già firmato!

Il Parlamento italiano vorrebbe invece conoscere quale sia la posizione che il mi-

nistro della pubblica istruzione sostiene rispetto alla controparte. Ci interessa conoscere, in sostanza, non solo i tempi della trattativa, ma anche quali siano le esigenze rappresentate e sostenute (che poi abbiano o non abbiano la meglio è altro discorso); se il ministro della pubblica istruzione esponga le tesi dello Stato italiano in una trattativa a due, oppure se in pratica sia il Vaticano a condurre una trattativa «allo specchio»; se sostenga le ragioni dello Stato, i valori della Costituzione; se, al limite, chieda l'applicazione dell'articolo 9 del Concordato od affermi che esso si può interpretare attraverso il protocollo addizionale, l'intesa e via di seguito. Sono queste le cose che ci interessava sapere con chiarezza e in tempi politici!

Devo allora esprimere la nostra completa insoddisfazione per la risposta che ci è stata fornita, che conferma l'inesistenza di una parte italiana in grado di far valere i punti di vista e le esigenze del nostro Stato.

Lei dice, signor ministro, che in realtà tutto va bene, ed in particolare che non ha ricevuto segnalazioni di casi di discriminazione, se non di uno a Pescara. Mi pareva, invece, che le organizzazioni, i gruppi, i comitati e noi stessi in Parlamento in passato avessimo raccolto abbondante materiale, per lo meno sullo stato confusionale che si riscontra in materia e sulle discriminazioni che sono avvenute nel sistema scolastico italiano.

Lei butta là poi questa osservazione: «In fondo, le percentuali di coloro che si avvalgono dell'insegnamento della religione sono molto alte, aggirandosi intorno al 90 per cento, e quindi prefigurano una situazione analoga a quella preconcordataria». Non entro nella valutazione di queste cifre e non entro nel merito di quello che le stesse rappresentano. Ritengo che, semmai, sarebbe stato necessario prendere in considerazione l'andamento di tale dinamica nel tempo, valutando se si sia trattato di una situazione statica o in movimento.

Proprio le statistiche che lei ci sottopone mettono in evidenza un preciso elemento. Se ci trovassimo in una situazione in cui più o meno la metà degli studenti deci-

desse di avvalersi o di non avvalersi di tale insegnamento, non dovremmo discutere di nulla, perché saremmo in una situazione analoga a quella che, ad esempio, si verifica negli Stati Uniti o in altri paesi in cui vi è la pluralità religiosa. In tali paesi, infatti, non vi sono problemi di discriminazione, perché la pluralità delle situazioni di per se stessa crea un equilibrio che non può dare vita a discriminazioni. Ma proprio nelle situazioni in cui vi sono delle piccole minoranze è necessario tutelare la loro libertà, tutelarle dalla discriminazione che può realizzarsi attraverso situazioni di fatto.

Quando una piccola minoranza (del 5 per cento o del 10 per cento) sceglie di non avvalersi dell'insegnamento della religione, proprio in questo caso è necessario intervenire, perché la situazione esistente può creare delle discriminazioni di vario genere, in particolare discriminazioni di tipo psicologico. Sappiamo che la discriminazione passa attraverso molte strade, che spesso sono strade informali, come stati d'animo collettivi o situazioni spiacevoli. Proprio in questi casi è necessario prevedere una normativa di difesa della minoranza che assicuri la pari dignità ai soggetti interessati. Se ci trovassimo di fronte ad un 50 per cento di studenti che decide di avvalersi di tale insegnamento e ad un 50 per cento che invece sceglie di non avvalersene, non si parlerebbe neppure di questo problema perché una simile situazione non potrebbe dar luogo a discriminazioni.

Un'altra questione da prendere in esame è quella dell'ora alternativa. Signor ministro, proprio per come lei ha esposto i termini della questione, ci troviamo nel sofisma più assoluto. Qual è la catena di ragionamenti sofisticati che si va affermando, consolidando e che trova la sua sanzione, grazie alla latitanza dello Stato, nella sentenza del Consiglio di Stato? Il sofisma puro dice quanto segue: quello della religione è un insegnamento volontario, del quale uno studente può scegliere di avvalersi o non avvalersi; coloro che scelgono di avvalersi dell'insegnamento della religione, lo fanno perché ritengono che

quell'insegnamento sia formativo dal punto di vista della loro religione e della loro cultura. Essi, quindi, scelgono di seguire tale insegnamento che lo Stato assicura loro perché formativo. Questo significa che coloro i quali scelgono di non avvalersi di tale insegnamento non lo ritengono formativo. Ed ecco il sofisma: anche a coloro che scelgono di non seguire il corso di religione deve essere imposto qualcosa che abbia lo stesso valore formativo. Ma questo dove sta scritto?

Se l'insegnamento della religione è una scelta volontaria e di coscienza, dove sta scritto che a chi non compia tale scelta debba essere imposto qualcosa che ha un valore formativo equivalente? A questo riguardo cadiamo nel ridicolo: si propongono gli insegnamenti della sociologia, dell'antropologia, della scienza dell'informazione, dell'ecologia.

È davvero un sofisma ridicolo. Se si tratta, infatti, di effettuare una determinata scelta per una questione di coscienza, chi può dire che sia per me, che non scelgo l'insegnamento della religione, «formativa» — supponiamo — la scienza dell'informazione? Perché devo sottopormi ad una finzione? Questa è una catena sofistica, è un supermercato! Dove è scritto che lo Stato può imporre la sua volontà? Dal vostro punto di vista concordatario, avete sostenuto che l'alunno può avvalersi o meno dell'insegnamento della religione, perché ciò significa rispetto della dignità dell'individuo. Inoltre avete affermato che nelle scuole pubbliche, dato il patrimonio culturale che si trasmette ai ragazzi, è opportuno insegnare la religione.

Signor ministro, non accettiamo che lo Stato imponga delle pseudoformazioni che finiscono nel ridicolo e lo sancisca addirittura con una legge: questo è contrario non solo ai principi laici della libertà di coscienza, ma allo stesso vostro concordato in cui l'individuo è libero di scegliere un insegnamento che può ritenere o meno complementare alla propria cultura. Il resto sono soltanto ignobili «papocchi» che sul piano pratico finiscono come tutti ben sappiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Soave ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Bianchi Beretta n. 2-00405, nonché per l'interrogazione Minucci n. 3-00269, delle quali è cofirmatario.

SERGIO SOAVE. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la tentazione di non cadere nella ripetizione di ritualità, di cui ha parlato il collega Teodori, credo sia diffusa in tutti noi. Tuttavia, dopo l'ampia replica del ministro, dico subito — secondo la formula di rito — che non sono soddisfatto di quanto egli ha detto. Nella risposta del ministro continuo a ravvisare (nonostante i dati, che però in questo caso contano fino ad un certo punto e comunque non rappresentano la sostanza del problema) una sorta di autocensura sulla realtà vera della scuola, su ciò che effettivamente accade, sulla discriminazione che continua, sul fatto che nella gran parte degli istituti non sono espletati neppure gli atti amministrativi dovuti (mancano infatti i moduli delle domande e scarsamente si attivano i diritti personali). La sostanza della questione risiede anche nei singoli casi che si sono verificati, in quelli clamorosi denunciati dalle cronache: come quello di quel giovane che, unico a non avvalersi dell'ora di religione nella sua classe, si è sentito chiedere dall'insegnante di religione perché fosse ateo, come se di questo si trattasse. Un altro caso, denunciato da una interrogazione presentata questa mattina, è rappresentato da ciò che avviene nell'istituto commerciale Ernesto Ugazzi di Luserna San Giovanni, dove il preside invita gli alunni dell'istituto ad inginocchiarsi davanti all'effigie della Madonna.

Questi fatti rarissimi, unici, sporadici (che si è tentati di definire eccezionali) esprimono la sostanza del problema, più che le statistiche citate dal ministro: sono i casi più eclatanti di una fenomenologia diffusa che tocca quasi tutte le scuole italiane, anche se in percentuali limitate. Ovunque infatti c'è qualcuno che patisce un'imposizione di fatto, forse non protestando neanche più, poiché ha perso fi-

ducia nella possibilità che la sua protesta serva a modificare la situazione.

Continuiamo così anche quest'anno a constatare che ci sono coscienze di giovani o di genitori alle quali lo studio della religione cattolica si presenta non come un elemento di arricchimento culturale o come una suggestione di liberazione o di crescita, offerta liberamente a chi voglia avvalersene, ma come una ineludibile necessità delle cose, consentita da uno Stato che dovrebbe garantire la laicità della scuola ed i diritti più elementari del cittadino, e che invece non tutela, di fatto, né l'una né gli altri.

Quanto vi sia di educativo e di positivo in ciò lascio a lei giudicare, onorevole Galloni, nella sua doppia veste di ministro della Repubblica (che è quella che qui ci interessa), e, se mi permette, in quella di uomo di fede: quella fede che — secondo gli illuminati spiriti del Concilio — dovrebbe rendere liberi e che nella libertà va praticata, come è testimoniato da alcuni documenti profondi dello stesso magistero ecclesiastico.

Qualcuno oggi vorrebbe dimenticare tali documenti, sia al di qua del Tevere (perché è più facile governare patteggiando con una Chiesa del privilegio) sia al di là del Tevere, nell'illusione sempre risorgente che una Chiesa trionfante ed esteriormente potente renda miglior servizio all'uomo.

Certo, quando si imboccano queste strade, il terreno diventa davvero scivoloso. Ci si può trovare, ad esempio, a dover consentire — come avviene nell'interpellanza Casati n. 2-00404, firmata da altri colleghi del gruppo della democrazia cristiana — con quella sciagurata sentenza del Consiglio di Stato la quale, con un tratto di penna, capovolge e vanifica l'articolo 9 del Concordato, rendendo obbligatorio ciò che in quella sede è lasciato alla libera scelta e opzionale ciò che là è definito con la limpida formula della facoltatività ("avvalersi o non avvalersi").

Questo è il punto, signor ministro, e non la discussione sull'orario, che è altra cosa. Del resto, mi pare che, nel riferimento da lei fatto al vincolo governativo risalente

alla risoluzione di maggioranza votata al tempo del Governo Gorla, vi sia — rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato — addirittura una sorta di pudore, nonchè la consapevolezza che in questo campo sia, per così dire, scappata la mano ai troppo zelanti interpreti e suggeritori che poco hanno a che fare con l'autonomia e la dignità di questa Repubblica. Tale pudore forse è ancora l'unico elemento che ci tiene qui.

Non si può tuttavia tacere il fatto che, proprio a seguito della ormai lunga catena di eventi che ho ricordato, più di uno fra i laici che si impegneranno nella stesura del Concordato ha dichiarato pubblicamente che, se questa è l'interpretazione capziosa di quanto sottoscrisse, allora il Parlamento dovrà chiarire il vero significato della questione. Se la maggioranza riterrà conveniente affermare che il senso dell'articolo 9 del Concordato è pienamente colto dalla sentenza del Consiglio di Stato, allora vorrà dire che c'è stato un equivoco e che si è apposta una firma senza accorgersi di un inganno. Di conseguenza una parte del Parlamento — e noi saremmo compresi in essa — sarebbe costretta a ripensare la validità della scelta di partecipare, fino al voto finale, al processo di revisione concordataria conclusosi nel 1984.

Signor Ministro, in questa breve replica ho cercato di spiegare il senso della nostra interpellanza. Intendevamo solo porle domande sulla realtà, perchè non vi fosse alcuna censura. La sua risposta — che è stata diligente probabilmente per quanto riguarda le cifre e ricca di percentuali — ci pare sostanzialmente ancora improntata all'autocensura e non affronta la sostanza del problema, perchè vi è la necessità che la scuola pubblica compia ogni tentativo per evitare qualsiasi discriminazione.

Nell'interpellanza Bianchi Beretta n. 2-00405 abbiamo richiamato la necessità di rispettare tutte le leggi della Repubblica, compresa la legge n. 449 dell'11 agosto 1984, che si incardina sul superamento della discriminazione. Abbiamo poi fatto riferimento alla questione relativa alla composizione del consiglio di classe e al ruolo e alle funzioni degli insegnanti di

religione e di quelli di materie alternative. Lei nella sua risposta ha parlato di un'equiparazione dei ruoli, ma ciò non esaurisce interamente la questione: resta sempre una differente composizione del consiglio per coloro che non si avvalgono nè dell'ora di religione nè di quella alternativa.

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. No, ho sempre parlato di attività individuale assistita. Quindi se l'attività individuale è assistita, l'insegnante fa parte anche del consiglio, perchè responsabile dello svolgimento di tale attività. Questa è la posizione perchè non vi siano equivoci.

NICOLA SAVINO. Gorla non ha detto così, parlava anche dei servizi. Non c'è guardiano nei servizi!

PRESIDENTE. Onorevole Savino, perchè vuole anticipare il suo pensiero?

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. «Servizi» vuol dire assistenza.

PRESIDENTE. Onorevole Soave, continui.

SERGIO SOAVE. Accolgo la specificazione del ministro Galloni. Valuteremo il senso della sue affermazioni quando ci occuperemo della questione della materia alternativa, che non abbiamo trattato nella nostra interpellanza. Ci è stato detto che occorre attendere alcune autorizzazioni; vedremo come il Governo vorrà risolvere tale problema.

Intendiamo tuttavia rilevare che la nostra posizione — come è ben noto, dopo i dibattiti svoltisi in questa Assemblea e nella VII Commissione — su questo aspetto è divergente. Riteniamo vada affermata la facoltatività dell'ora di religione e che l'ora alternativa costituisca un surrogato inserimento del concetto di opzionalità. Ne parleremo comunque quando il progetto di legge sarà stato presentato.

Le abbiamo poi domandato di riferire sullo stato della trattativa fra CEI e Governo. A nostro avviso dovrebbe essere adottata una procedura più sollecita, e le sue risposte non sono state comunque soddisfacenti. Tuttavia ne prendiamo atto.

Infine le abbiamo chiesto — ma era una domanda retorica, alla quale lei evidentemente non avrebbe potuto rispondere, e di fatto, se ho ben capito, non ha risposto — se il Governo non volesse affiancare con un proprio disegno di legge le proposte di legge di iniziativa parlamentare già presentate attinenti alle materie facoltative, tra le quali crediamo vada inserito l'insegnamento della religione cattolica, in conformità, del resto, signor ministro, a quella sofferta risoluzione della maggioranza presentata nella VII Commissione della Camera che venne travolta dai mediocri patteggiamenti del Governo Gorla e dall'ancor più mediocre opportunismo del partito socialista.

Anche in futuro insisteremo su questi temi, sulla vera realtà, sulla coerenza seguita nell'applicazione dell'articolo 9 della legge 11 agosto 1984, n. 449. Infine, se ve ne sarà bisogno, chiederemo un chiarimento parlamentare sul significato della sentenza del Consiglio di Stato.

In quella occasione sarà possibile rispondere ad un'ultima domanda, quella relativa al vero significato dell'articolo 9 del nuovo Concordato.

Noi speriamo che a tale appuntamento non si arrivi assumendo nuove ed inquietanti posizioni. Auspichiamo quindi che cresca nei credenti e nei non credenti, nei laici e nei cattolici presenti in questa Camera, il senso di ciò che comunque dovrebbe unirli: l'autonomia delle istituzioni della Repubblica, la differenza tra Cesare e Dio, il valore della libertà, la riaffermazione del diritto.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerzoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00387.

LUCIANO GUERZONI. Signor ministro, debbo dichiararmi totalmente insoddisfatto per la risposta che lei ha dato all'in-

terpellanza presentata dal gruppo della sinistra indipendente.

Anche se non le attribuisco una precisa intenzione in questo senso, più che insoddisfatto mi sento obiettivamente preso in giro, perchè nella sua lunga esposizione è stata solo (e parzialmente) ricostruita una storia, quella dal 10 ottobre 1987 ad oggi. Non c'è stato dato alcun elemento di conoscenza, tranne le percentuali, che per altro già conoscevamo (non mi sembra che siano state presentate interpellanze che le chiedessero di indicarle).

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sì, sì. Sono state chieste!

LUCIANO GUERZONI. Comunque, se sono state chieste, ha fatto bene a fornircele...

FRANCESCO CASATI. Il ministro ha detto qualche altra cosa, però!

LUCIANO GUERZONI. Se mi permetti, vorrei dire che le percentuali non ci consentono di avere conoscenza (così come noi chiedevamo) dei problemi, delle difficoltà esistenti e delle soluzioni offerte nel primo biennio di attuazione della nuova disciplina concordataria.

Onorevole Casati, il ministro ci ha detto che se conosciamo dei casi dobbiamo segnalarli. Ma noi siamo forse un'agenzia investigativa o di informazioni? È il ministro, è l'esecutivo, è l'apparato amministrativo a dover rilevare i casi per poi sottoporli alla nostra attenzione.

Mi riservo di leggere attentamente il testo del resoconto stenografico della seduta odierna ma, collega Casati, credo che chiunque leggerà la risposta del ministro avrà un quadro secondo il quale, in questi primi due anni di applicazione della nuova disciplina concordataria in materia di insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, non sono emersi problemi né difficoltà. Inoltre, ci è stato detto che non sono noti casi particolari e che, anzi dobbiamo segnalarli.

A questo proposito debbo ribadire che mi sento obiettivamente preso in giro e che

forse aveva ragione chi sosteneva — caro Soave — che l'inganno dell'articolo 9 del nuovo Concordato è ormai consumato fino in fondo, con un meccanismo che non prevede solo quanto ricordava prima l'onorevole Teodori (le «scatole cinesi» e i rinvii del Concordato alle intese successive), perchè si è andati ancora oltre.

Ad ogni dibattito parlamentare in materia si aggiunge un nuovo «incastro». Il 10 ottobre 1987, collega Castagnetti, con il vostro applauso (ma con il nostro totale dissenso) è stato introdotto l'«incastro» dell'obbligatorietà: chi si avvale dell'insegnamento della religione è libero di effettuare una scelta, ma questa obbliga anche chi non se ne avvale.

Questa mattina il ministro, fornendoci la risposta alle interpellanze e interrogazioni presentate, ha aggiunto un ulteriore «incastro»: a seguito del dibattito svoltosi il 10 ottobre 1987, il Governo si è impegnato a trovare una soluzione per lo stato giuridico degli insegnanti di religione. Per quello che ricordo del dibattito svoltosi il 10 ottobre 1987, mi sembra sia facilmente documentabile che questa soluzione fu espressamente esclusa, su richiesta di una delle forze politiche della maggioranza.

Comunque, ciò che emerge è che dal 10 ottobre 1987 ad oggi, signor ministro, non è accaduto nulla! Si è avuta solo la circolare del 28 ottobre, dopo di che il problema è stato congelato; essendo ormai l'inganno consumato, non ci sono più questioni e lei ci conferma che va tutto bene!

Anche per quanto riguarda gli impegni assunti allora — secondo ciò che risulta dalla sua risposta — l'unico passo concreto è stato l'avvio delle trattative per la revisione dell'intesa Falcucci-Poletti; trattative che dovevano essere concluse in «tempi rapidi» e che, apprendiamo, sono ancora nella fase iniziale di avvio.

Certo, gli adempimenti degli impegni contenuti nella risoluzione votata dalla maggioranza sono problemi che riguardano i colleghi della maggioranza; noi, come opposizione, dobbiamo rilevare che la situazione si è ulteriormente aggravata, al di là delle percentuali fornite dal ministro, per quello che concerne innanzitutto

la dignità della scuola e la pari dignità e i pari diritti del cittadino utente del servizio scolastico.

Il discorso relativo alle percentuali — e mi stupisce, signor ministro, che venga dalla bocca di un giurista attento come lei — nasconde il tentativo di considerare il problema degli studenti che non scelgono la religione cattolica come problema di serie B, poiché riguarda solo il 10 per cento degli alunni.

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho detto questo! Mi avete chiesto quanti sono e ve l'ho detto!

LUCIANO GUERZONI. No, signor ministro, lei sa meglio di me che dalla lettura complessiva di un testo emerge quello che è il filo conduttore, l'impostazione. Lei non si è occupato del problema relativo all'ultimo comma dell'articolo 9 del Concordato, né dell'art. 9 della legge n. 499 (divieto di discriminazione), se non su sollecitazione esplicita di chi le ricordava che in quell'articolo è contenuto anche questo importante principio, che vale a maggior ragione (proprio perché si tratta di tutelare una posizione di minoranza) in quella scuola in cui vi sia anche un solo alunno che non desideri seguire l'ora di religione, cioè in una situazione di obiettiva e potenziale discriminazione.

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il filo conduttore della circolare dell'anno scorso è la prescrizione di non fare discriminazioni!

LUCIANO GUERZONI. Signor ministro, quello che noi avremmo atteso, e che chiedevamo nelle nostre interpellanze, era appunto anche questo! Chiedevamo che ci venisse dato conto dello stato di applicazione di quella circolare. Perché, come lei ricorderà — ne ha parlato anche la stampa — proprio l'anno scorso, durante il primo trimestre, istituimmo una sorta di «filo diretto con la scuola». Abbiamo avuto segnalazione di centinaia di casi di discriminazioni a novembre e dicembre, cioè dopo l'emanazione della circolare n. 316! Centi-

naia di casi in cui i ragazzi erano affidati al bidello! È questa l'assistenza che viene garantita!

Il collega Savino ricordava prima che il Presidente del Consiglio parlò di «servizi» approntati dalla scuola. Lei ci parla oggi di «attività assistita»: l'assistenza del bidello rientra in questo concetto di attività assistita?

I problemi esistenti sono proprio questi, e dobbiamo affrontarli se vogliamo guardare concretamente alla questione!

Non intendo ripercorrere — per carità — la vicenda della nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche a seguito del Concordato del 1984; tuttavia, alcune puntualizzazioni sono necessarie, anche per coerenza con quella che è stata la posizione del nostro gruppo.

Che l'articolo 9 del Concordato sia una norma ambigua risulta alla sola lettura. Noi sostenemmo, nel dibattito anteriore alla firma del Concordato — svolto sulla base della relazione del Presidente del Consiglio, illustrativa dei principi — e nel successivo dibattito sulla ratifica, che la lettera di quella norma avrebbe consentito, fra le interpretazioni possibili (perché tutte le norme possono dar luogo a diverse interpretazioni), anche quella che successivamente ci ha fornito, parola per parola, il Consiglio di Stato. Non voglio discutere la sentenza del Consiglio di Stato, ma ripeto che già allora sostenemmo che l'articolo 9 si prestava anche a una interpretazione di questo genere. Ci fu obiettato (non da altri colleghi o da qualche insigne giurista, ma dal Presidente del Consiglio dell'epoca, che si apprestava a firmare il Concordato, e lo ripete anche dopo la firma, al momento dello scambio delle ratifiche) che la nostra interpretazione era tendenziosa e non obiettiva. E tutto questo è rimasto agli atti.

Nella nostra interpellanza abbiamo anche ricordato alcuni passi della risposta del Presidente del Consiglio, il quale affermava che con il nuovo Concordato si era raggiunto «il traguardo della facoltatività» che — ci fu assicurato — consisteva nella «libertà di scelta», che valeva per tutti. Già

allora noi sostenemmo che la norma presentava un'ambiguità tale che avrebbe consentito interpretazioni di questo genere ed aperto i problemi che da due anni abbiamo all'ordine del giorno.

Allora lo sostenemmo noi, ma oggi lo sostengono, mi pare, anche esponenti della maggioranza concordataria e della maggioranza di Governo, i quali convenono che la norma contenuta nell'articolo 9 del Concordato, secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, risulta chiaramente incostituzionale. Se infatti l'articolo 9 del nuovo Concordato viene interpretato in quel modo, il problema che più interessa non è quello del mutamento d'opinione di coloro che hanno allora votato una norma così ambigua, bensì quello della illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo in questione.

Tutto questo lo sostenemmo allora e lo sosteniamo, a maggior ragione, ancora oggi. Siamo di fronte ad una incostituzionalità sulla quale non occorre dilungarsi, in quanto balza agli occhi; è evidente ed attiene alla violazione del principio di eguaglianza e di quello della libertà religiosa e di coscienza. Viene violato sia un principio implicito nella Costituzione (che purtroppo tutti dimenticano: quello della laicità della scuola e delle strutture pubbliche) sia un principio espressamente enunciato, quello della imparzialità della pubblica amministrazione.

La norma dell'articolo 9, interpretata come è avvenuto con la sentenza del Consiglio di Stato, è costituzionalmente illegittima ed inammissibile.

Lei ha parlato, signor ministro, di un accordo concordatario avente «valenza costituzionale», ma è comunque inammissibile il rovesciamento che si è prodotto (questo è uno degli effetti più gravi del nuovo Concordato), secondo cui la norma fondamentale ed inderogabile non è più la Costituzione, bensì il Concordato.

In base a tale rovesciamento si arriva a dire: questo è scritto nel Concordato, è il Concordato che recita così. No! Il Concordato, nel momento in cui, a seguito della legge di esecuzione, diventa legge dello Stato italiano, cioè norma ordinaria, è su-

bordinato ai principi e alle norme costituzionali come qualunque altra legge. E questo vale, a maggior ragione, per il nuovo Concordato.

La quasi totalità della dottrina ecclesiastica è pervenuta alla conclusione che il nuovo Concordato, proprio perché è un patto nuovo e non un insieme di semplici modifiche di alcune clausole dei patti, non è provvisto della copertura costituzionale che si riteneva avesse il vecchio Concordato del 1929.

Non voglio soffermarmi sulla questione tecnico-giuridico-costituzionale relativa all'esistenza o meno della copertura costituzionale della norma in questione; al di là di questo, vi è il fatto che il Concordato non può derogare ai diritti e alle norme costituzionalmente garantite. Se quindi l'interpretazione dell'articolo 9 è quella data dal Consiglio di Stato, la violazione della Costituzione è palese e quella norma è illegittima.

Noi attendiamo, forse con eccessiva speranza, che si arrivi ad un pronunciamento della Corte costituzionale, ma prima di esso vi è la responsabilità di un pronunciamento politico. Esiste inoltre la responsabilità di chi riveste la carica di ministro e dei funzionari pubblici dello Stato, i quali non debbono dare applicazione ad una norma incostituzionale, che viola e lede diritti, principi e libertà fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

Ho voluto ricordare queste cose perché lei, signor ministro, ha esordito dicendo di essere tenuto al rispetto della «linea politica» emersa dal dibattito del 10 ottobre 1987. Non c'è solo il dibattito del 10 ottobre 1987: esiste una Costituzione, esiste un ordinamento istituzionale, vi sono dei doveri e delle responsabilità che vengono prima e vanno ben oltre le conclusioni del dibattito del 10 ottobre 1987! E fra le cose che vengono prima devo ricordare, nonostante tutta l'ambiguità dell'articolo 9 del Concordato (ed anche la sua incostituzionalità, se interpretato nel modo che ho detto), che vi è un principio di non discriminazione che oltre ad essere sancito nella Costituzione è ripreso e «rigarantito» (se posso esprimermi così) a livello pattizio; e trat-

tandosi a questo punto di una norma patiziosa, essa diventa vincolante sia per l'ordinamento dello Stato che per quello della Chiesa.

Il dibattito del 10 ottobre 1987 ci ha regalato (lo accennavo già prima) due ulteriori «appendici» all'articolo 9 del Concordato. Una prima appendice aggiuntiva, in questo gioco di cerchi concentrici, è quella delle conseguenze che discendono, per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, dalla scelta di chi invece se ne avvale. Che questa sia una aberrazione è evidente, e credo che per capirlo non sia necessario essere docenti di diritto. Se dall'esercizio del diritto di scelta parimenti garantito a due soggetti, deriva per uno (e precisamente per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica) una conseguenza provocata dalla scelta (quella si libera!) del secondo, cioè di chi se ne avvale, ciò vuol dire che il primo soggetto si trova in una condizione obiettiva di discriminazione, di non libertà. È questa l'appendice che è stata aggiunta all'articolo 9, a seguito delle conclusioni del dibattito del 10 ottobre 1987.

Solo per memoria e per dire come vanno le cose, vorrei ricordare che, ripercorrendo i quasi vent'anni di discussioni parlamentari sulla revisione del Concordato, che si sono succedute dal 1967 al 1984, si può constatare che non si è parlato mai di una attività alternativa. Mai! Fino all'ultimo, quando si discute della ratifica dell'accordo già sottoscritto, nessuno pone il problema di una attività alternativa!

È mai possibile che vi sia stata una simile dimenticanza collettiva? Ricordo, colleghi della democrazia cristiana, che durante il dibattito sull'intesa Falcucci-Poletti, a chi chiedeva impegni sull'attività alternativa, giustamente (secondo me) si rispondeva da parte vostra dicendo che così si sarebbe trasformata la facoltatività in un regime di opzionalità. Ed oggi, appunto, si viene a dire che così deve essere.

Non è un caso che in venti anni di dibattito sulla revisione del Concordato nessuno si sia posto il problema dell'attività alternativa. Ciò non è avvenuto per dimenticanza: in un regime che si supponeva sa-

rebbe passato dall'esonero (come conseguenza del Concordato del 1929) alla facoltatività, e quindi alla libertà di scelta, non c'era ragione di porre il problema di un'attività alternativa, dal momento che ciò sarebbe stato escluso proprio dal riconoscimento della libertà di scelta.

Qui ci troviamo invece di fronte all'aberrante conseguenza che la libertà di scelta dell'uno si trasforma, per l'altro, nell'obbligo di restare «comunque» a scuola. E che la situazione di fatto sia questa, lei, signor ministro, dovrebbe saperlo meglio di noi! Ripeto: dalla libera scelta dell'uno si fa derivare un obbligo per l'altro, quello di rimanere «comunque» a scuola.

Questo è un risultato, amaro per tutti, perché quando si verifica una lesione della dignità di una persona, e soprattutto quando tale lesione avviene nella scuola, cioè nel luogo deputato al processo di formazione e di educazione di un giovane, si tratta di un fatto estremamente grave. Questa è la situazione che stiamo vivendo nella nostra scuola!

La seconda «appendice», che oggi apprendiamo essere stata aggiunta alla normativa concordataria, alla normativa di applicazione, all'intesa e ai dibattiti parlamentari, è quella relativa allo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica.

Signor ministro, lei oggi ci viene a dire che l'impegno del Governo è di trovare una soluzione che garantisca agli insegnanti della religione cattolica gli stessi diritti e le stesse prerogative degli altri lavoratori della scuola. Lascio questo problema alla maggioranza. Che potesse succedere anche questo devo dire che purtroppo l'avevamo previsto! Personalmente l'avevo scritto in un articolo su *il manifesto*.

FRANCESCO CASATI. Tu vuoi negare questo diritto a dei lavoratori della scuola!

LUCIANO GUERZONI. Casati, il problema non è quello di fare delle polemiche. Voi pretendete che una categoria di persone che entra nella scuola pubblica per desi-

gnazione del vescovo, cioè di un'autorità esterna allo Stato ...

FRANCESCO CASATI. Ma che lavora nella scuola!

LUCIANO GUERZONI. Lasciami finire, per cortesia. Voi pretendete che tale categoria, che entra nella scuola pubblica in virtù di un atto di investitura dell'autorità religiosa, cioè di una autorità che per il primo comma dell'articolo 7 della Costituzione è indipendente e sovrana rispetto allo Stato...

FRANCESCO CASATI. ... non deve essere pagata!

LUCIANO GUERZONI. ... assuma l'identico stato giuridico di coloro che hanno fatto un concorso pubblico e che sono garantiti nella loro attività dalla norma costituzionale sulla libertà di insegnamento, mentre gli insegnanti di religione cattolica dipendono per la loro attività, secondo il Concordato, da un giudizio di merito della stessa autorità ecclesiastica.

Nessuno lo ricorda, ma nel protocollo allegato al Concordato si prevede che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica debba avvenire «in conformità alla dottrina della Chiesa». Ciò comporta un controllo sugli insegnanti di religione cattolica, che pertanto non possono avere lo stesso stato giuridico degli altri.

Non potete pretendere di fare sempre il gioco delle tre carte! Se costoro dipendono dall'autorità ecclesiastica e devono impartire un insegnamento «conforme alla dottrina della Chiesa», non possono avere lo stesso *status* degli altri insegnanti della scuola pubblica, che hanno fatto un concorso e sono tutelati dalle norme costituzionali sulla libertà di insegnamento! Questo è inammissibile! Ed è inammissibile che il ministro della pubblica istruzione possa oggi, con un ulteriore piccolo passo, sostenere anche questo! E questo è un altro problema per chi ha votato il Concordato!

Noi continueremo ad esercitare la nostra più ferma opposizione, perché i fatti

stanno purtroppo confermando che si tratta di un processo a cascata. L'inganno consumato con il nuovo Concordato e con quell'articolo 9... no, non è consumato, non è vero, non si arriva mai alla fine! È un inganno crescente, continuo, a cascata!

Non so, e mi riferisco non solo alle forze laiche ma anche ai cattolici democratici, che cosa si debba ancora aspettare per assicurare la garanzia di elementari diritti e principi di laicità dell'ordinamento, di imparzialità e di neutralità della pubblica amministrazione, di libertà di coscienza, di uguaglianza dei cittadini. Dobbiamo forse ricordare che la nostra Costituzione dispone che i cittadini sono uguali davanti alla legge, «senza distinzione di religione»? È possibile che tutto questo sia sparito, dissolto nel nulla, perché il nuovo Concordato dispone in altro modo?

Continueremo fino all'ultimo a lottare contro questo rovesciamento inammissibile, che fa oggi ritenere il Concordato prevalente sulla Costituzione. Non è vero in termini giuridici ed è un'indecenza in termini politici! Ed è soprattutto un'indecenza che ciò ci venga detto da chi occupa posti di responsabilità nell'ordinamento dello Stato!

Concludo, scusandomi se nel parlare mi sono scaldato un pò, ma su questi problemi non riesco ad accettare quella sorta di distacco per cui sembra che tutto vada bene e non esistono i casi e i problemi, che invece siamo costretti a denunciare.

In proposito, signor ministro, vorrei riferirle una notizia che mi è arrivata proprio ieri. Ho qui sotto gli occhi una lettera, con la quale l'ufficio catechistico diocesano di Aversa, in data 27 settembre 1988, annuncia al direttore del circolo didattico di Frattamaggiore un elenco di convegni di aggiornamento per gli insegnanti di religione (per i quali, in data 22 settembre, il Ministero della pubblica istruzione con telex aveva dato le opportune autorizzazioni agli insegnanti), stabilendo testualmente: «la partecipazione ai convegni è obbligatoria per tutti».

Dunque, secondo il direttore dell'ufficio catechistico di Aversa, anche l'insegnante che non si è dichiarato disponibile a impar-

tire l'insegnamento religioso cattolico è tenuto a partecipare a questi convegni di aggiornamento. Per fortuna, ha trovato sulla sua strada un direttore didattico che, trasmettendo l'informazione, ha precisato che questo obbligo non esiste e che comunque non può essere definito da un'autorità esterna alla scuola, meno che mai per chi non si è dichiarato disponibile all'insegnamento della religione cattolica.

Questo però, è quello che accade, signor ministro. Lei ci chiede di indicarle i casi di discriminazione, ma dovrebbe conoscerli prima di noi.

L'altro giorno, ad esempio, abbiamo letto sui giornali di un insegnante che si era dichiarato indisponibile e che, per ordine del direttore didattico, è stato comandato ad accompagnare i ragazzi alla messa. Andare alla messa all'inizio dell'anno scolastico è una attività che rientra negli adempimenti degli obblighi connessi alla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica? È così? Dovrebbe essere così, perchè altrimenti non si capisce in virtù di che cosa gli alunni vengano portati alla messa. In ogni caso, dovrebbero essere gli insegnanti che si sono dichiarati disponibili ad accompagnarli. Invece, no, viene comandato un insegnante che si è dichiarato non disponibile.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, il tempo a sua disposizione è finito.

LUCIANO GUERZONI. Ho davvero concluso, signor Presidente.

Voglio solo aggiungere che i problemi riguardanti la libertà e la non discriminazione non si affrontano in termini di percentuali, neanche dal punto di vista dell'organizzazione scolastica.

Affermare che chi ha scelto di non avvalersi di questo insegnamento è il 10 per cento non vuol dire assolutamente nulla ai fini, appunto, dell'organizzazione scolastica, quando — e lei lo sa meglio di me, signor ministro — in alcuni istituti, ad esempio a Milano, la percentuale di chi si avvale o di chi non si avvale è, grosso

modo, da una parte o dall'altra secondo i casi, del 50-60 per cento.

Tutto ciò pone questioni di organizzazione scolastica, sollevando, nella quotidianità della scuola, problemi di concreta tutela dei diritti costituzionali riconosciuti e di osservanza dei divieti di discriminazione; tutti problemi reali, non mascherabili con il gioco delle percentuali.

In cifre assolute, si tratta di centinaia di migliaia di cittadini che dichiarano di non avvalersi dell'insegnamento cattolico; ma che sia uno, che siano centinaia di migliaia, che sia la maggioranza, il problema è sempre quello: garantire a tutti i cittadini la stessa dignità, la stessa libertà, la stessa non discriminazione, soprattutto allorché si tratta di assicurare un servizio pubblico, come la scuola, e di soddisfare un diritto fondamentale per tutti, com'è quello all'istruzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Guglielmo Castagnetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00403.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor Presidente, signor ministro, la sua risposta, certamente ampia e dettagliata, rivela l'intento di non disattendere l'importanza che gli interpellanti avevano annesso agli argomenti che hanno sottoposto alla sua attenzione. Devo dire però che, tranne questo, non penso di potermi dichiarare soddisfatto né di quanto ci ha detto sulla situazione esistente né, soprattutto, di quanto ci prospetta per la situazione a venire.

Per quel che riguarda l'esistente, mi sembra che nel suo intervento sia stata sottovalutata la notevole confusione che, invece, continua a regnare nella scuola e che io penso non potrà in alcun modo essere superata, se non si acquisisce quel dato di libero esercizio di facoltà che io continuo a pensare si collochi a fondamento del nuovo Concordato e che si è andato disperdendo nell'iter successivo, dalla firma dell'intesa alla sua applicazione.

Il caos permane, le scuole continuano a vivere in un clima di confusione, così come si verificano casi di discriminazione verso

le minoranze religiose, le quali lamentano diffusamente, con documenti che certamente non possono essere sfuggiti alla sua attenzione, la completa trasgressione alla legge n. 449, che in qualche modo le tutelava e prevedeva un impegno dello Stato in questo senso. Vi sono poi casi di discriminazione, ancora più odiosi perché rivolti a singoli cittadini, che talvolta non sono neppure protetti da quel minimo di organizzazione che le minoranze religiose riescono a dare.

Il ministro ha affermato che si tratta di casi isolati, ma personalmente credo di aver presentato più di dieci interrogazioni su questi problemi. Ciò, ovviamente, non perché intenda specializzarmi in modo maniacale su questo tema, ma perché ho l'impressione che, se ogni volta che si viene a conoscenza di un fatto, non si sollecitano il ministero e le autorità scolastiche, si rischia — ahimè — di sommergere tutto in una normalizzazione che non è nei fatti e che rappresenterebbe una mistificazione pericolosa. In questo senso, quello che il ministro oggi ha detto, circa una normalizzazione di fatto, conferma la mia preoccupazione. D'altra parte le interrogazioni sono state presentate (mi auguro che gli uffici le sottopongano alla sua attenzione quanto prima) e si vedrà che i casi di discriminazione nei confronti dei singoli cittadini sono numerosi e sicuramente sgradevoli, per non usare un altro termine.

Siamo inoltre preoccupati di quanto il ministro ci ha detto in riferimento al futuro, più che per il quadro confortante che ha offerto per il presente.

Per il futuro, infatti, si prospetta uno *status* degli insegnanti di religione — si è affermato, credo, testualmente — non precario o meno precario. Il termine può essere accettabile, ma vorremmo sapere se si fa riferimento allo *status* di insegnanti di ruolo, perché se così fosse dobbiamo subito precisare che per noi rappresenterebbe un passo molto, molto pericoloso.

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho parlato di ruolo.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Mi auguro che non se ne parli neanche per il futuro, signor ministro.

Se è vera l'obiezione mossa dal collega Casati all'intervento dell'onorevole Guerzoni (cioè che è sacrosanto il lavoro svolto dagli insegnanti di religione e quindi va sacrosantamente retribuito; su questo credo non ci siano obiezioni da parte di alcuno), è altrettanto vero che parlare di ruolo — a parte le considerazioni svolte da Guerzoni, che hanno una loro pertinenza — significa, in qualche modo, prevedere una stabilità che l'insegnamento della religione, per sua natura, non ha ed inoltre una stabilità di coscienza dell'insegnante che non possiamo ipotizzare.

Se, ad esempio, un insegnante di religione dopo tre anni abiura la fede cattolica e non può più insegnare la religione, cosa ne facciamo, lo riconvertiamo in ecologista, facciamo la riconversione industriale degli insegnanti? La stessa cosa vale per le materie alternative. Se la percentuale di chi non si avvale dell'insegnamento della religione dovesse scendere dal 10 al 5 o al 2 per cento, saremmo costretti a mantenere questo personale di ruolo in soprannumero, per non far niente?

L'insegnamento della religione e l'eventuale materia alternativa — dobbiamo ammetterlo — per loro natura appartengono all'area della facoltatività, ma questo termine sembra debba essere bandito allorché si parla dell'insegnamento della religione cattolica. Forse dà fastidio, ma non mi rendo conto del perché, visto che si tratta di una bella parola che implica il poter fare quello che si crede, il che, tutto sommato, non danneggia alcuno.

La natura intrinseca dell'insegnamento della religione cattolica è, ripeto, facoltativa e ciò non consentirà alcuna scorciatoia per risolvere con un ruolo, più o meno camuffato, il sacrosanto problema di retribuire detto personale.

Purtroppo, dai programmi enunciati dal ministro per il futuro queste preoccupazioni sembra che trovino — ahimè — qualche fondamento. La ringrazio tuttavia, signor ministro, dell'interruzione di

poc'anzi, con la quale ha negato che si pensi ad un ruolo: ciò mi fa piacere.

La situazione comunque non è confortante, sia nel presente sia per quanto è prevedibile in ordine al futuro. Essa è stata resa certamente più pesante — lo ha rilevato il collega intervenuto prima di me — dalla sentenza del Consiglio di Stato, che cosituisce di fatto una cappa per quella speranza di libertà e facoltatività che pure aveva trovato spazio e costringe in qualche modo ad una pausa di riflessione chi ha votato il Concordato nella convinzione — che la mia forza politica nutriva — che si realizzasse un passaggio di maggior democrazia e libertà.

Se l'interpretazione del Concordato è infatti quella fornita dal Consiglio di Stato con la sua sentenza, non solo — come hanno già sottolineato altri colleghi, con i quali concordiamo — insorgono problemi di violazione dello spirito del dettato della Costituzione, ma si pone un ulteriore ordine di considerazioni. Ciò vale, in particolare, per la mia parte politica, ma analogo discorso ha fatto il collega comunista; invito il ministro a riflettere su questo aspetto.

Fino a che punto, cioè, si vuole continuare in un'attuazione che noi riteniamo unilaterale ed addirittura distorta (qualcuno potrà ovviamente pensare che sia corretta, ma rivolgiamo un ammonimento con la preghiera che sia valutato) rischiando così di mettere a repentaglio la maggioranza concordataria? Non so fino a che punto valga la pena insistere lungo una strada che ha questo sbocco.

Dissentito dall'opinione di coloro che, come il collega Teodori, sostengono che il vizio è già nel Concordato, affermando: «avete votato il Concordato e dovete rassegnarvi a queste conseguenze». Non è così: noi abbiamo votato il Concordato pensando — e lo pensiamo ancora — che altro fosse il suo significato. Se però ci convincete — la sentenza del Consiglio di Stato si colloca purtroppo in questo binario — che votando il Concordato abbiamo sancito il fatto che il cittadino ebreo deve in qualche modo subire dei vincoli, perchè quello cattolico ha fatto delle scelte, ebbene noi non possiamo accettarlo.

Il ministro affermava che si è preso atto, con il Concordato e con l'Intesa, del valore dei principi del cattolicesimo, che fanno parte della tradizione e della cultura del nostro paese. Ora però, se ci dite che dall'aver sottoscritto tutto questo, deriva l'obbligo delle materie alternative, cosa dobbiamo fare, noi che non crediamo a tale obbligo? Dobbiamo negare che quei principi facciano parte della tradizione, della cultura e della storia del nostro popolo?

Non si può porre in essere un meccanismo di attuazione così rigido e, a nostro avviso, anche così distorto, pena la necessità per noi di rivedere il principio sul quale, invece, concordavamo.

Si può — lo ripeto — voler sottovalutare (a mio avviso sarebbe comunque male) il peso politico della forza che qui rappresento e che, quale che sia la sua entità numerica, fa comunque sempre parte della maggioranza di Governo, ma, ad esempio, non credo si possa sottovalutare il peso numerico del partito comunista, che fa parte della maggioranza concordataria.

Credo allora che una pausa di riflessione ed un momento di attenzione meritino di essere considerati. Altrimenti si incorrerebbe in situazioni rispetto alle quali la nostra coscienza di cittadini, di democratici e di aderenti allo spirito della Costituzione nella sua totalità, ci imporrebbe una revisione delle scelte compiute in passato, che ritenevamo giuste.

Il problema traspare in qualche modo anche dalla sua relazione: lei ci fornisce le cifre, signor ministro (le sono state chieste e lei le ha date, non vi è nulla di male, oltre al fatto che le cifre fanno sempre bene), ma si sarà accorto che dall'inizio di questo dibattito, fino alla sua replica di oggi, si parla dell'ora di religione o dell'ora di attuazione dell'insegnamento della religione cattolica incentrando sempre e soltanto l'attenzione su che cosa debbano fare coloro che non la frequentano.

Lei, signor ministro, ha dedicato sicuramente maggior tempo nella sua relazione all'8 o al 9 per cento, rappresentato da coloro che non scelgono questo insegna-

mento, che non al 91 o 92 per cento rappresentato da chi lo frequenta. Questo elemento è presente in tutta la discussione ed è altresì presente nell'intesa e nelle preoccupazioni del Governo. Mi chiedo perché non si dia invece un taglio liberale a questo discorso, affermando che, a prescindere dal fatto che si tratti del 91, del 92, del 95 o del 98 per cento degli studenti, l'insegnamento della religione lo segua chi vuole. Smettiamo di occuparci di chi abbia deciso di non seguirlo, lasciandolo davvero libero!

Quando si accetta la logica — che è del Consiglio di Stato — della formazione alternativa equivalente, si innesta un principio che è illiberale, intollerante alla radice e, come tale, da rifiutare. Che cosa significa, infatti, che noi dobbiamo dare una formazione alternativa equivalente? Significa che a chi non segue l'ora di religione cattolica manca qualcosa e quindi bisogna dargli l'equivalente di ciò che gli manca. Ma con ciò creiamo già nei ragazzi la consapevolezza che a chi non prega manca qualcosa e che chi non crede è un animale strano, mentre dobbiamo affermare che chi non prega o non crede è esattamente uguale agli altri, e quindi non ha bisogno di nulla di alternativo che lo integri. Questo è spirito di tolleranza: il resto, anche se dichiarato in forma pacata, civile, cordiale, sottintende comunque una cultura dell'intolleranza, che noi non possiamo che respingere!

Lei ha citato le dichiarazioni del Presidente Gorla; ebbene, la sentenza del Consiglio di Stato e il clima nel quale stiamo svolgendo questo dibattito ci hanno portato indietro rispetto a tali dichiarazioni. In effetti, il Presidente Gorla parlava allora sempre della esigenza di assicurare, come di una opportunità; di assicurare cioè a chi vuole l'insegnamento della religione cattolica. Ed in questo noi continuiamo ad essere concordatari, nel senso che riteniamo che sia giusto fissare l'obbligo dello Stato di assicurare l'insegnamento della religione cattolica a chi la chiede (di quella cattolica e non magari di altre, proprio perché così ampiamente rappresentativa); ma per assicurarla oc-

corre un'azione di liberalità nel cogliere l'opportunità offerta, così come, assicurare la materia alternativa come opportunità in più, implica un atto di libera volontà. Invece, dall'assicurare siamo passati all'imporre, perché la logica della sentenza del Consiglio di Stato non è quella dell'assicurare; anzi ci dice chiaro e tondo che bisogna imporre.

Questa è una strada che potrà inizialmente anche apparire vincente e persino razionale, che potrà altresì trovare consensi per la corsa ai posti di lavoro, dal momento che purtroppo anche nel mondo della scuola questa non è voce di poco conto, perché l'obbligo di fare religione e l'obbligo di fare qualcos'altro implicherà magari quei 20 mila insegnanti in più che poi, con tutte le malizie che forze sindacali o individuali riusciranno a trovare, saranno anche moltiplicati. Può essere dunque una strada che inizialmente non troverà grandi ostacoli, se non le poche voci che lei, signor ministro, ha ascoltato qui, ma è una strada che comunque non può portare — mi auguro che di ciò, signor ministro, voglia convincersi — alla normalizzazione. Le cifre statistiche che cresceranno, gli insegnanti che saranno soddisfatti perché avranno qualche posto in più, le famiglie che saranno tutto sommato contente perché i ragazzi staranno al caldo, a scuola, e non rischieranno di andare sotto le macchine, rimanendo per strada: tutte queste situazioni, che sembrano congiurare per la normalizzazione, di fatto non la assicureranno.

L'unica normalizzazione potrà essere quella di una interpretazione (che a mio avviso è possibile: c'è per intero nel Concordato) tutta liberale del Concordato, una interpretazione che porti a vedere nel Concordato un'apertura di opportunità per la maggioranza dei cattolici — ai quali è giusto conferire queste possibilità e questi servizi — che non leda minimamente i diritti e le sacrosante prerogative dei singoli e delle minoranze religiose.

Se non imbocchiamo tale strada, la lotta politica su questo tema è sicuramente destinata ad inasprirsi e la stessa conquista del Concordato rischia di essere posta in

discussione o comunque di alterare quella unitarietà di intenti che si è determinata nel votarlo e che (il collega Soave glielo ha detto per la sua parte politica, io glielo dico per la mia) vediamo vanificata da recenti attuazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Casati ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00404.

FRANCESCO CASATI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, il ministro della pubblica istruzione questa mattina ha presentato un quadro molto preciso e dettagliato. Non si è limitato a riferire i dati percentuali — che pure aveva il dovere di fornire, perché anche questo aiuta a definire la situazione dell'insegnamento religioso nelle scuole statali del nostro paese — ma ha anche dato conto di una serie di questioni, che mi pare siano quelle che hanno animato anche le polemiche e le discussioni su questo problema negli ultimi anni, a partire dalla definizione del Concordato e poi dell'intesa, fino al dibattito dell'ottobre dell'anno scorso.

Per queste ragioni dichiaro di essere soddisfatto della risposta del ministro. Ho accolto con soddisfazione anche l'intenzione che egli ci ha annunciato di presentare quanto prima al Consiglio dei ministri, e poi al Parlamento, un disegno di legge che definisca e renda più chiara ed efficace la normativa che disciplinerà lo svolgimento delle cosiddette attività alternative. Ribadisco quindi che per tali ragioni trovo la risposta del ministro pienamente soddisfacente.

Vorrei però aggiungere qualche considerazione in merito alle questioni riproposte stamattina all'attenzione della Camera. Sembra infatti che queste non debbano mai trovare una conclusione; eppure le abbiamo trattate e più volte.

Per quanto riguarda il sottoscritto (e penso di rappresentare anche la parte politica di cui faccio parte, la democrazia cristiana), devo dire che noi ci atteniamo, per quanto riguarda alcuni problemi che sono rimasti in sospeso, alle indicazioni emerse dal dibattito parlamentare dell'anno

scorso, che sono state riprese nella presentazione e nella replica del Presidente del Consiglio di allora, onorevole Gorla. In quelle conclusioni si dava al Governo il mandato di avviare la trattativa con la Conferenza episcopale italiana per definire alcune questioni che, a giudizio della maggioranza della Camera, dovevano essere riprese in esame e definite in termini più adeguati rispetto allo spirito e alla lettera del Concordato, così da offrire anche la possibilità di rivedere parzialmente l'Intesa. E sono queste le indicazioni che ha opportunamente ricordato il ministro della pubblica istruzione.

Rispetto al punto di equilibrio raggiunto con quel dibattito e con quelle conclusioni, non possiamo fare un passo indietro, non accettiamo di farlo. Noi ci atteniamo a quelle indicazioni; poi valuteremo in sede parlamentare, quando il ministro verrà a riferire al Parlamento, le conclusioni, anche se non definitive (ma comunque in via di diventarlo), di questa trattativa.

Devo anche aggiungere che è urgente arrivare in tempi brevi al varo di una normativa che presieda allo svolgimento di attività alternative all'insegnamento della religione il quale deve essere esplicito, in base al Concordato e all'intesa che ne è fedele interprete, nel quadro dell'orario delle lezioni, e non in posizione marginale o aggiuntiva rispetto alle altre attività educative che si garantiscono all'interno della scuola.

Questo punto è stato definito in modo assai preciso dal Concordato, che certamente non possiamo rimettere in discussione, pena la sua ridefinizione. Che questo sia vero è dimostrato anche da dibattiti molto significativi svoltisi in Parlamento intorno a questo problema, dei quali intendo ricordarne due. Il primo è quello che ebbe luogo a seguito delle polemiche sorte dopo l'intesa Falcucci-Poletti, conclusosi il 16 gennaio 1986 con l'approvazione di un documento di indirizzo. Al punto 1 di tale documento si dava mandato al Governo di definire quanto prima, anche in termini legislativi, se necessario, le regole che avrebbero dovuto presiedere alle cosiddette attività alternative per coloro che

non si avvalevano dell'insegnamento della religione cattolica. Certo, tutto ciò non è contenuto nel Concordato, ma in definitiva non si sono volute fare discriminazioni. Nel Concordato infatti si stabilisce che la scelta e l'attuazione dell'insegnamento devono avvenire senza discriminare alcuno.

Si è quindi posto il problema di cose dovessero fare coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Non siamo certo stati noi democratici cristiani (lo ricordo bene) a porre questa esigenza, sono stati alcuni esponenti dei partiti laici ad affermare che a chi non si avvaleva dell'insegnamento della religione si doveva garantire qualcosa d'altro, qualcosa di equivalente, di analogo. Questo orientamento venne confermato in pratica anche dal documento votato dalla Camera nel gennaio del 1986.

Se poi questa esigenza manifestata da taluni esponenti dei partiti laici si è successivamente affievolita noi non possiamo certo farci nulla. Possiamo anche comprendere le ragioni di tale atteggiamento; ma non c'è dubbio che questo mutamento sia avvenuto, poiché ve n'è traccia negli atti parlamentari.

Il secondo dibattito che desidero ricordare è quello durante il quale l'allora Presidente del Consiglio Goria rilasciò delle dichiarazioni che la maggioranza parlamentare (non quindi quella concordataria) approvò. A quelle dichiarazioni noi democristiani siamo vincolati (come giustamente ha detto questa mattina il ministro della pubblica istruzione), e ci auguriamo lo siano anche gli altri partiti della maggioranza, anzi su questo non nutro alcun dubbio. L'esigenza emersa era quella di definire, in termini di tempo molto brevi, le attività in questione.

Non credo — come ritengono alcuni colleghi, e l'onorevole Guerzoni in particolare — che così facendo discriminiamo coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica: non mi pare che ciò si possa affermare. D'altra parte, se leggiamo la premessa dell'articolo 9 del nuovo Concordato, ricordata stamattina dal ministro, laddove si afferma il valore

della cultura religiosa e dei principi del cattolicesimo in quanto facenti parte del patrimonio storico del popolo italiano, ci rendiamo conto che essa rappresenta un fatto molto importante, nuovo rispetto al precedente Concordato e che esige attenzione. È proprio in base a tale premessa che si stabilisce che l'insegnamento della religione deve entrare nel quadro delle finalità educative della scuola.

Stato e Chiesa infatti convengono sull'importanza dell'educazione e del patrimonio cattolico, e quindi sulla necessità di garantire, nell'ambito della scuola pubblica, l'insegnamento della religione cattolica. Si tratta di un fatto molto importante perché non è solo la Chiesa ma è anche lo Stato che, insieme ad essa, conferma il valore e l'importanza dell'insegnamento della religione cattolica.

Le conseguenze non potevano essere minori di quelle definite sia nella parte successiva dell'articolo 9, sia nell'intesa che ha fatto seguito all'approvazione del Concordato. In altre parole, l'insegnamento della religione cattolica non poteva essere considerato come qualcosa di residuale e di marginale rispetto alle altre materie; doveva mantenere una dignità propria ed equivalente a quella delle altre discipline pur affermandosi, nel contempo, in base al principio della libertà di coscienza, la possibilità — per coloro che sono i soggetti del relativo diritto — di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Se si pone questa premessa, senza dubbio la conseguenza è rappresentata dalla necessità di garantire a coloro che non si avvalgono di tale insegnamento qualcos'altro, che occorrerà definire e precisare, ma rispetto al quale lo Stato non può venir meno ai suoi obblighi nei confronti di tutti i ragazzi che vivono nel mondo della scuola.

Tutto ciò è quanto noi vogliamo affermare, niente di più. Intendiamo attenerci alle ultime indicazioni venute dal Parlamento nell'ottobre dello scorso anno.

Vorrei aggiungere — prima di concludere — che non mi sento di accettare ciò che diceva, in modo non del tutto esplicito

ma tuttavia abbastanza chiaro, il collega Teodori, circa una presunta minore idoneità di un ministro cattolico a rappresentare l'autorità dello Stato. Questo non è accettabile, proprio in base alle stesse ragioni che il collega Teodori poneva a fondamento della necessaria parità tra i ragazzi nell'ambito della scuola. La storia di questi 45 anni ci dimostra che quanto affermato da Teodori non è vero. Se la tutela dell'autorità dello Stato si realizzasse nel modo sostenuto dall'onorevole Teodori o da chi la pensa come lui, certamente egli potrebbe aver ragione; io credo invece che le cose stiano in termini diversi.

Il ministro Galloni, sia in occasione delle vicende dell'anno scorso sia durante quelle attuali, ha dimostrato una particolare sensibilità ed attenzione per tutti gli aspetti del problema, cercando di trovare soluzioni equilibrate che per un verso non contraddicessero il Concordato e l'intesa, e per l'altro dessero la possibilità di mettere a punto tutta una serie di problemi che rimangono in sospeso, e che sono stati indicati dal ministro.

Aggiungo — e concludo —, per quanto riguarda gli insegnanti di religione, che quando ho interrotto il collega Guerzoni (e me ne scuso) non intendevo dire che essi debbano avere un ruolo in tutto e per tutto uguale a quello degli altri insegnanti. Ciò non sarebbe possibile, in quanto gli insegnanti di religione sono sottoposti al *placet* dell'ordinario diocesano. Intendevo piuttosto affermare che è necessario che tali insegnanti siano considerati lavoratori come tutti gli altri, che hanno diritti in tutto e per tutto uguali a quelli degli altri, salvo l'aspetto cui ho appena accennato. Penso che su questo anche la sinistra indipendente possa convenire.

PRESIDENTE. L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interpellanza n. 2-00385.

PATRIZIA ARNABOLDI. A nome del gruppo di democrazia proletaria confermo e sottolineo l'affermazione fatta dal collega Guerzoni all'inizio del suo intervento: anche noi siamo completamente in-

soddisfatti della risposta fornita dal ministro Galloni alle interpellanze presentate su questo argomento da numerose parti politiche.

Voglio aggiungere che sono non solo insoddisfatta della risposta, ma anche estremamente preoccupata per quanto il ministro ha taciuto e per quanto ha brevemente accennato. Questo a mio parere prefigura un preciso modo di procedere: in quest'aula pressoché vuota si individua un obiettivo che rimarrà un precedente da cui partire. Ci troveremo così ancora una volta a discutere avendo come base un determinato dato di fatto.

Esprimo la mia preoccupazione in primo luogo perché il ministro, certo, ha svolto un'ampia relazione, ma non sempre l'ampiezza è direttamente proporzionale alla capacità di rispondere: si può parlare molto, evitando però di rispondere nel concreto. Se la relazione è stata lunga ed articolata, in gran parte però ci si è rifatti a quanto era stato affermato il 10 ottobre 1987 all'inizio del dibattito e in sede di replica. Sono state anche riprese parti dell'ultimo parere espresso dal Consiglio di Stato in materia, sul quale si è molto discusso stamane in quest'aula.

Non è il caso di continuare a ripetere cose già dette; il problema non è quello di fare passi indietro, come ha rilevato con preoccupazione il collega Casati. In realtà siamo fermi; e il ministro, da quel 10 ottobre 1987, non ha espresso nessun altro dubbio o preoccupazione.

A mio giudizio non dobbiamo innalzare in quest'aula un'ode al dubbio, di brechtiana memoria. Occorre interrogarsi su una realtà interna alla scuola italiana sempre più pesante, che ha diviso studenti e insegnanti, che ha diviso e posto problemi di coscienza molto gravi all'interno delle stesse famiglie. Molto spesso ce ne dimentichiamo.

Demorazia proletaria non fa parte della maggioranza favorevole al concordato, è ben noto. Risulta però che anche altre forze politiche avanzano delle perplessità. Ho ascoltato il discorso del collega Castagnetti, che ha chiesto in questo momento almeno una pausa di riflessione. Egli ha

percepito la concretezza, non di poco conto, dei problemi che la scuola deve affrontare nella realtà attuale.

Democrazia proletaria non era e non è a favore del nuovo Concordato, e non per motivi e pregiudiziali di carattere puramente ideologico. Abbiamo sostenuto che in concreto si sarebbe arrivati — e la vicenda relativa all'ora di insegnamento della religione cattolica lo dimostra — a profonde discriminazioni nell'ambito di tutto l'ordinamento scolastico. Avevamo previsto che si sarebbero create discriminazioni tra gli alunni, tra gli insegnanti e dubbi e problemi per i genitori. Non è facile avere un figlio di otto, nove o dieci anni, che frequenta le scuole elementari, e sapere che l'unica alternativa alla presenza all'ora di religione è quella di lasciarlo nei corridoi delle scuole tutelato e assistito dai bidelli, considerato dai compagni e dagli insegnanti come qualcosa di diverso. Essere diversi non è certo un valore negativo in assoluto, ma lo diventa quando la diversità comporta delle discriminazioni.

Con l'interpellanza presentata dal nostro gruppo abbiamo chiesto al ministro Galloni di fornirci i dati relativi ai costi sostenuti; tuttavia, riteniamo che avanzare tale richiesta ad un ministro non possa significare soltanto essere informati sui numeri e sulle percentuali. Si tratta di bilanci politici, che debbono misurarsi con la realtà. E questa ci impone di individuare se dallo scorso anno ad oggi (siamo all'inizio del nuovo anno scolastico) siano stati compiuti passi avanti che consentano di eliminare le discriminazioni esistenti, anche al fine di rispettare la Costituzione nella conduzione dell'istituto scolastico.

Ma a tutto questo non si è data alcuna risposta! Anzi, non solo si tace e si omette, ma si perpetuano le discriminazioni cui ho fatto riferimento.

Noi riteniamo che nell'applicazione dell'articolo 9 del nuovo testo concordatario, in particolare con riferimento all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, siano state perpetrate molte e pesanti discriminazioni. Nello stesso testo concordatario si afferma, tra l'altro, che la

religione cattolica è grande parte dell'identità del popolo italiano e della sua cultura; questo è vero, ma è anche vero che occorre difendere tutti i cittadini fornendo loro le adeguate garanzie. Non si tratta di tolleranza, ma di garantire i diritti riconosciuti dalla Costituzione e di consentire che tutti possano esprimersi liberamente. Per questo riteniamo che sia ugualmente importante l'espressione, la presenza ed il contributo degli ebrei, dei protestanti e di altri cittadini che, per la loro laicità, non hanno una specifica fede religiosa. È necessario che tutti noi difendiamo e sottolineiamo con forza tali principi in quest'aula e nelle altre istituzioni!

Le cifre ricordate dal ministro ci dicono che il 10 per cento dei ragazzi non si avvale dell'insegnamento della religione, ma il restante 90 per cento è estremamente variegato, e non a caso: vi sono differenze tra le zone di campagna e le grandi città, così come tra i ragazzi che frequentano le scuole dell'obbligo e quelli della scuola secondaria superiore.

Ulteriore elemento di riflessione è quello ricordato da altri colleghi: la libera scelta di alcuni diventa determinante per altri ed investe l'intera struttura delle ore scolastiche «curricolari».

Inoltre, in nome della necessità di evitare discriminazioni, credo che, nell'istituire l'ora di religione e tenuto conto di come è concepito il suo insegnamento nella scuola italiana, sia necessario dare una risposta all'affannosa ricerca di cosa siano realmente le ore alternative, perché ancora non è stata formulata alcuna proposta al riguardo.

Lo stesso ministro ha ricordato che è stato presentato un disegno di legge, che però non è stato ancora discusso; siamo ormai al secondo anno di piena attuazione dell'insegnamento della religione cattolica, ma il disegno di legge in questione non è stato ancora discusso! È necessario un provvedimento che disciplini l'ora alternativa.

Facciamo l'ipotesi che nella programmazione e nella definizione ministeriale dell'ora alternativa questa diventi, per esempio, educazione civica (che soltanto a

fatica viene studiata nelle scuole) o educazione e formazione ambientale o una discussione sull'informazione nel nostro paese; ebbene, se le materie cui fa riferimento l'ora alternativa hanno un valore formativo equivalente a quello dell'insegnamento della religione cattolica, come mai se ne privano gli studenti che scelgono l'insegnamento della religione cattolica?

Inoltre, più di una volta, è stato evidenziato — con segnalazioni precise rivolte non solo ai colleghi presenti in quest'aula, ma anche allo stesso ministro — il fatto che l'intesa ed il rapporto con la Tavola valdese sono stati disattesi. Di questo, però, oggi si tace.

Se i diritti e le possibilità devono essere veramente di tutti, allora il ministro deve garantire, nell'istituzione scolastica, con un intervento in un settore che è di sua stretta competenza, l'applicazione di una legge e di una intesa che sono parte integrante dello Stato italiano e che sono state da lui sottoscritte.

Vorrei svolgere, in conclusione, alcune brevi considerazioni sugli insegnanti. Al ministro non sfugge la situazione degli insegnanti nella scuola italiana, anzi, è ben presente in maniera credo quasi drammatica. Tutti ricordiamo la discussione che si è svolta l'anno scorso sui precari della scuola e il movimento di lotta dei sindacati e delle organizzazioni autonome di base dei lavoratori stessi, che hanno presidiato la piazza Montecitorio per mesi per ottenere una qualche soluzione ai loro problemi.

Oggi ne discutiamo ancora, perché l'XI Commissione sta affrontando il problema del reclutamento e della definizione del ruolo e della condizione degli insegnanti, una volta usciti dallo stato di precarietà. Purtroppo, però, al problema che dicevo non è stata data ancora risposta, pur risultando presente la preoccupazione di togliere dallo stato di precarietà gli insegnanti di religione cattolica.

Allora, non nascondiamoci dietro un dito! Quest'anno, gli unici insegnanti sicuri della riproposizione del loro posto di lavoro l'anno successivo, sono stati gli insegnanti dell'ora di religione; essi sono ga-

rantiti dalla diocesi e dal vescovo, da una continuità che spesso agli altri insegnanti non viene data e lo sono dal fatto che, essendo nominati dalla diocesi e dal vescovo nello stesso ambito territoriale della scuola, non hanno problemi di trasferimento e di spostamento, ai quali invece sono sottoposti gli altri insegnanti.

Non giochiamo in maniera demagogica. È chiaro, cioè, che da parte di democrazia proletaria non vi è nessuna volontà di discriminare, di trattare diversamente gli insegnanti di religione cattolica o di togliere loro i diritti che sono propri di altri lavoratori. Tuttavia vorrei capire se togliere gli insegnanti di religione dallo stato di precarietà non significhi — come accennava il ministro dai banchi del Governo — immetterli in ruolo.

Che cosa vuol dire, allora, toglierli dalla precarietà? Cosa significa trovare comunque vie praticabili ed accessi per garantire la sicurezza di un posto di lavoro? Come viene definito e su che basi viene valutato il posto di lavoro? La cattedra, infatti, non viene assegnata tramite concorso ma da autorità che non fanno parte dell'istituzione scolastica e della struttura che governa quest'ultima. In che modo, allora, il posto di lavoro viene assegnato, in riferimento anche alle stesse garanzie che hanno gli altri lavoratori della scuola (si accennava prima alla libertà e all'autonomia dell'insegnamento)? Non è domanda di poco conto, a meno che, dopo aver inventato il famoso doppio canale, non si escogiti anche un triplo canale per la definizione e l'accertamento del modo in cui gli insegnanti possano uscire dalla precarietà.

Noi riteniamo, in conclusione, che, esistendo alla radice del nuovo Concordato un errore ed una ambiguità (che poi non è interamente tale), siano oggi necessarie una ridefinizione ed una revisione dello stesso, che prenda le mosse dall'applicazione pratica e non operi semplicemente in termini astratti ed ideologici. Chiediamo con forza — e vogliamo che ci vengano fornite risposte al riguardo — che cosa il ministro o il Consiglio dei ministri intendano affrontare. Non vogliamo che ci si

limiti a dire che, essendo in corso le trattative con la CEI e trattandosi di una questione delicata, se ne discuterà quando sarà pronta una bozza, elaborata sulla base di alcuni presupposti. Così facendo, infatti, l'anno prossimo ci troveremo nella stessa situazione del 10 ottobre dello scorso anno; anzi, quest'anno vi è stato uno slittamento alla fine di ottobre, ma il prossimo anno si potrebbe addirittura discutere sulle cose da attuare alla fine di novembre, per poi, in definitiva, fare ben poco! Forse a qualcuno sta bene che si rimanga nella indeterminatezza e nelle difficoltà.

Da una situazione di indeterminatezza e di difficoltà, infatti, consegue che molti studenti decidono (come si faceva in passato quando vigeva il vecchio Concordato), magari, non di avere l'esonero ma di rimanere in classe: e i più grandi, i più smaliati, preparano così i compiti per l'ora successiva, oppure (tutti noi ce lo ricordiamo) giocano con gli aeroplanini di carta. Ritengo che questo sia un comportamento poco rispettoso nei confronti di chi crede o professa una fede religiosa.

In una situazione di indeterminatezza e di indifferenza viene poi accettato una specie di flusso ineluttabile, che rientra nelle disfunzioni e nelle difficoltà esistenti, ma che deriva anche dalla noncuranza con cui i problemi della scuola vengono affrontati. Forse il ministro ci dirà, il prossimo anno, che coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione sono il 5 per cento. Benissimo, anche se si trattasse solo dell'1 per cento, ritengo che, data la situazione di noncuranza esistente, il Parlamento, e in primo luogo lo stesso ministro, debbano garantire fino in fondo a costoro il diritto di libertà di coscienza (che non spetta solo a quanti si avvalgono dell'ora di religione), nonché la libertà di professare una qualunque altra fede. La fede e le convinzioni religiose, infatti, fanno parte delle persone, del loro concreto vivere ed agire, e rientrano tutte nella storia del popolo italiano, secondo percentuali che ne indicano la maggiore o minore prevalenza.

Non vogliamo che tali problemi vengano

discussi in una prossima seduta dedicata allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni, magari di venerdì mattina, quando ci troviamo qui con la speranza che si finisca alla svelta perché vi sono treni ed aerei in partenza. Vogliamo invece che questo problema sia discusso finalmente in modo serio e che, se non il Governo nel suo complesso, almeno il ministro della pubblica istruzione sappia e voglia dirci qualcosa; che venga sfiorato, quanto meno, dal dubbio circa le profonde discriminazioni derivanti dall'applicazione dell'insegnamento della religione cattolica.

Chiedo inoltre al ministro in questa occasione (ricordo che le affermazioni del ministro non sono cosa di poco conto, ma vengono riportate nei resoconti parlamentari) quale sia la sua proposta per sottrarre alla precarietà gli insegnanti di religione cattolica. Non si può giocare al gioco del più furbo! Perché chi insegna la religione cattolica ha il posto assicurato, mentre per altre fedi religiose vi sono trattamenti o, se così vogliamo dire, coerenza e onestà diversi? Quanto ho detto, è ovvio, non è riferito ai singoli insegnanti, ma al problema nel suo insieme.

A questo punto concludo il mio intervento ricordando al ministro che le nostre domande pressanti non possono essere eluse, altrimenti, continuando con la politica del «già fatto», con la politica del decidere e del procedere senza mai sottoporre fino in fondo e in maniera precisa ed analitica le proprie posizioni all'attenzione del Parlamento, il Governo dimostra di voler perseguire obiettivi che ha già deciso autonomamente di raggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00407.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la risposta del Governo, pur esauriente in molte parti, ha girato intorno all'argomento non per una circolata melodia dantesca, ma per evitare, per non risolvere e per non affrontare problemi fondamentali

che sono stati richiamati nella mia interpellanza.

Riconosco, signor ministro, che la situazione attuale non è stata causata semplicemente dal nuovo Concordato di Craxi, la responsabilità e la colpa ricade infatti su tutti i partiti. L'insegnamento della religione cattolica ha rappresentato infatti, per le parti contraenti e per vari partiti, un'ottima occasione per calcoli furbistici e per accese visioni di parte.

Nessuno, neppure la democrazia cristiana, ha considerato l'insegnamento della religione come fattore essenziale di formazione civile e morale e come valore fondamentale di civiltà, presente ed operante in occidente. Persino i comunisti hanno giocato allo scoperto una carta politica ad effetto propagandistico. Bramavano, e la bramano ancora, la *captatio benevolentiae*, e l'occasione si è mostrata quanto mai propria, potendo così dimostrare che il partito, sensibile alla problematica del sacro, è sollecito nei confronti dei valori religiosi. La miopia politica ha fatto dimenticare che la Chiesa crede poco alle conversioni politiche e rigetta gli atteggiamenti interessati.

I partiti hanno ratificato il nuovo Concordato con il solo, preciso, intento di essere considerati forze autenticamente nazionali e cattoliche. Un trappistico silenzio, forse intenzionale, ha caratterizzato qualche fascia parlamentare, con sofismi che non spiegano il logico né giustificano l'illogico. La revisione concordataria ha rappresentato per la Chiesa il recupero e l'ampliamento giuridico di tutta una serie di mezzi e di opportunità per l'intervento, diretto e indiretto, nel temporale. Si è intessuta una connessione così intima tra la vita politico-sociale, l'organizzazione e l'azione ecclesiale, da rendere in più occasioni l'autorità religiosa elemento decisivo nella cosa pubblica, al di là di ogni confine costituzionale tra la sovranità dello Stato e della Chiesa nei rispettivi ordini.

Ciò è noto a tutti, signor ministro, anche, (direbbe Orazio), ai cisposi e ai barbieri del diritto. Ma i responsabili (e penso che Craxi sia uno di loro e capisca molto),

invece di proporre elementi correttivi, hanno gareggiato nell'evitare ogni pur minima rettifica agli accordi concordatari ambigui, confusi, contraddittori.

Craxi, naturalmente, puntava e punta ad una alternativa di ispirazione sociale cristiana: per questo si concesse molto nel campo sostanziale, senza ricevere nulla, neppure nel campo marginale.

Con Craxi, consapevolmente o meno, l'indipendenza dello Stato ha registrato una perdita secca di valori autentici.

L'inserimento della Chiesa nella società — lo confessiamo — fu voluto espressamente dal Governo Mussolini attraverso la Conciliazione, perché rispondente ad un processo di rinnovamento morale, civile e religioso. Oggi con la revisione Craxi-Casaroli l'intervento ecclesiale è stato ampliato e sviluppato in vastità e profondità, ad evidente discapito della autorità statale (la collega Arnaboldi ha accennato in proposito a qualche problema e se avrò tempo vi tornerò).

La testimonianza più emblematica è rappresentata proprio dall'insegnamento religioso obbligatorio in ogni grado ed ordine di scuola, da quella materna alle secondarie superiori.

Si è detto — signor ministro, senta bene questa grandissima "asineria" — che la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continua ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, non universitarie.

Signor ministro, vi sono due contraddizioni tremende che non si possono ammettere. Si parla di un patrimonio storico: ma da quando la religione è diventata patrimonio storico? Le cose avvenute, i monumenti, gli eventi del tempo diventano patrimonio storico, ma l'operare della Chiesa, nell'eterno presente e nella continua attività dello spirito non può essere considerato elemento storico della vita di un popolo, ma elemento essenziale, fondamentale, complementare della vita attuale, realtà vivente ed operante.

Vi sono quindi delle assurdità: le parole non si pesano, ma esse hanno pur sempre un significato!

Circa le «finalità della scuola», mi chiedo: a quali ci si riferisce? A quelle dello Stato o a quelle della Chiesa? Questo problema non è stato posto, e non è penetrato per niente nel pensiero dei legislatori! Di quali finalità si parla? Di quella — ripeto — della scuola in astratto, di quella dello Stato o di quella della Chiesa?

Io credo che, se l'insegnamento religioso riguarda un patrimonio ed una materia che accompagna la nostra vita, si debba far riferimento alle finalità religiose, ecclesiastiche e all'insegnamento della Chiesa, non certo alle finalità della scuola o dello Stato che considera la religione patrimonio storico.

Diceva bene il Rosmini quando sosteneva che l'insegnamento della religione o plasma l'uomo nella sua integrità e interezza oppure non serve. Qui siamo caduti nell'assurdo di un insegnamento che tutto è fuorché religioso! Direbbe Del Noce che questo è l'insegnamento della irreligiosità nelle scuole! È vergognoso e doloroso dirlo, ma è così.

L'estensione della religione alla scuola materna aggrava poi la situazione. Si tratta di un atto di accusa non solo verso lo Stato, banalmente ignorante, ma verso la società educativa per imposizioni innaturali.

Chi non sa che la scuola materna non è scuola? Chi non sa che essa è la casa del bambino e che si chiama «scuola» solo per comodità? Essa è la casa in cui il bambino apprende vedendo, toccando, parlando, comunicando: nella scuola materna non vi è un sapere curricolare, non vi sono materie. Voi avete posto l'insegnamento della religione in una scuola senza materie, in un giardino d'infanzia, in una casa del bambino! Ma questo vuol dire non semplicemente torcere gli elementi costitutivi dell'infanzia, ma anche contraddire la realtà ed approfittare dell'ignoranza obesa di qualcuno (non dico di Craxi, perché lo stimo molto).

L'infanzia è un periodo aureo. È bello quanto ha detto la Montessori: è il periodo

assorbente in cui il bambino prende tutto quello che gli viene dal di fuori, naturalmente non secondo una logica intellettuale, ma secondo quella del fatto e dell'ispirazione al fatto. È l'età del fare, l'età del vedere, l'età del toccare.

Nella scuola materna non entrano i diritti veri o presunti dello Stato o della Chiesa ad insegnare, ma solo il diritto del bambino al rispetto del suo modo naturale di apprendere, delle sue scelte e delle sue preferenze. È penoso pensare che la prima lacerante discriminazione debba avvenire proprio in nome di Dio. È strano che il bambino, che vive in fratellanza in una comunità, che non sa distinguere ricchezza e povertà, che non conosce diversità, ad un certo momento, se ebreo o protestante, si debba vedere discriminato in nome di quel Dio che il Manzoni definisce «padre di tutte le genti». Obbrobriosa questa maniera di agire!

La situazione che si viene creando rappresenta un enorme regresso non solo in relazione al Concordato lateranense, ma alla stessa riforma Gentile che assicurava l'insegnamento religioso obbligatorio come elemento costitutivo, formativo della personalità del fanciullo e del giovane.

Con questo insegnamento si prospetta il rischio dell'analfabetismo religioso perché è un insegnamento di generica cultura. La situazione così diventa più complicata e dannosa perché, come osserva il professor Del Noce, «un 'corso neutro' — e questo lo è — di cultura religiosa conoscerebbe soltanto fenomeni religiosi in quanto si manifestano nella storia accanto ed in correlazione ad altri fenomeni sociali, politici, artistici». Quali motivi addurremo, quando staccheremo il bambino dagli altri, per convincerlo che la religione, il culto del Signore, consiste nell'amore a Dio e che tale amore, per nessun altro indizio, meglio si può conoscere che con la carità e l'amore verso gli altri? *Ubi caritas et amor Deus ibi est*, così si esprimeva l'evangelista.

Un insegnamento che «appalta» le giovani generazioni, dalle case dei bambini alle università, è spesso in contrasto con la spontaneità dei bambini stessi, con l'edu-

cazione familiare e con l'apostolato educativo della comunità parrocchiale. Anche i cibi più squisiti, ingeriti sempre ed in abbondanza, vengono certamente a sazietà.

Sono prevaricazioni, queste, perpetrabili solo in uno Stato irresponsabile, oppure responsabile solo verso se stesso, ma irreverente verso ogni forma di diritto soggettivo ed oggettivo.

Il danno — sono parole di Pio XI nell'enciclica *Non abbiamo bisogno* — è più grave in se stesso e più esiziale nei suoi effetti quando non è soltanto quello di fatti esteriormente perpetrati e consumati, ma anche quello di principi e di massime proclamate come programmatiche fondamentali.

Accanto al contrasto tra scuola ed insegnante si è creato un arbitrato vescovile che dà al vescovo la possibilità di porre o di togliere un professore di religione.

Signor ministro, non posso immaginare (lei stesso non può averlo immaginato, così come non può averlo immaginato l'onorevole Craxi) che mentre un lavoratore è difeso in tutti i suoi diritti, un professore di religione, abilitato all'insegnamento, venga allontanato da un momento all'altro perché incapace. Sarebbe opportuno — ho sempre sostenuto questa tesi — che il vescovo motivasse per iscritto le ragioni per le quali si allontana l'insegnante.

Noi non possiamo *arbitrio popularis auae*, direbbe Orazio, abbandonare un insegnamento e chi lo compie. Perché non si è creato un regolare ruolo (il ministro ha detto che questi insegnanti vengono ammessi agli scrutini) affinché dopo tre anni, entrati in ruolo, abbiano la sicurezza del pane o la tranquillità della vita? Non dimentichiamo, infatti, che il primo elemento rassicurante è proprio la tranquillità di aver conquistato un posto che permetta di vivere senza il continuo timore di perderlo da un momento all'altro.

Nella dichiarazione concordataria, secondo la quale «lo Stato riconosce il valore della cultura religiosa», un insegnamento ecumenico di stampo neomodernista, manifesta non semplicemente i lati deboli ma i lati inammissibili. La religione, o la si concepisce come verità eterna ed immuta-

bile, oppure è inutile parlare di insegnamento religioso come elemento storico e di civiltà!

In questo caso, senza parlare di materie alternative, avremmo potuto offrire un insegnamento onnicomprensivo dei valori religiosi. Dal momento che la religione viene non più vista come la verità, che tanto ci sublima, ma come elemento formativo di speranza, e, come qualcuno ha detto, di rassegnazione, avremmo potuto anche unificare le dottrine religiose sotto il denominatore comune «storia della civiltà cristiana nell'Europa e nel mondo occidentale». Abbiamo preteso di rispettare certi valori che poi in concreto abbiamo rinnegato.

In questo quadro, oscuro e preoccupante, l'unico elemento chiaro ed inconfutabile è la scomparsa dalle scuole d'Italia della religione cattolica come verità di fede e di ragione ed è questo il tormento che il ministro ed i responsabili ecclesiastici e politici avrebbero dovuto avere.

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche per le restanti interrogazioni. L'onorevole Savino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01180.

NICOLA SAVINO. Signor Presidente, a me pare che il ministro abbia in qualche modo riconosciuto la estraneità della posizione del docente di religione nella trattativa bilaterale. Altre sone infatti le modalità di organizzazione di questa materia previste al punto 5 del protocollo addizionale (n. 2 della lettera b). Infatti, il ministro ha detto di aver parificato con un'apposita circolare il docente di religione all'insegnante facoltativo affinché il voto possa essere consultivo.

Fin qui possiamo essere d'accordo, a patto che ci si intenda su alcune questioni. La prima, emersa dalla relazione, è che l'accordo raggiunto il 10 ottobre 1987 riguardava tale problema e non lo stato giuridico del docente. E tanto meno esso può riguardare la possibilità di una stabilizzazione o la predisposizione delle condizioni per un ingresso nei ruoli.

La seconda precisazione riguarda la figura dell'assistente alle attività individuali: mi preoccupo che da essa possano nascere difficoltà maggiori di quelle già esistenti per l'ora alternativa. Lei, signor ministro, insiste sull'opportunità che tali attività siano assistite: è vero (come ha sostenuto anche l'onorevole Gorla e lei lo ha ricordato) che, nel caso in cui il giovane usufruisca dei servizi che la scuola deve fornire, la figura dell'assistente potrebbe essere impersonata dal bibliotecario o dall'animatore del cineforum, in una visione moderna della scuola, profondamente diversa da quella attuale.

Sarebbe però estremamente difficile — mi consenta di dirlo, signor ministro — vedere nella figura dell'assistente, intesa nel modo che ho testé indicato, un soggetto che (salvaguardando il principio della non discriminazione), possa far parte dei collegi giudicanti. La partecipazione a tali organismi dà infatti la possibilità di incidere sul destino scolastico degli studenti, sulla loro promozione o sulla loro bocciatura.

Lei mi insegna, signor ministro, che, quando si decide il voto relativo al latino, il professore titolare della materia propone ed il consiglio ratifica (pur avendo il potere di decidere diversamente). La terza questione che le pongo, signor ministro, è relativa all'oggetto del voto consultivo. Consultazione circa che cosa? A quale sfera del profitto si riferirebbe il voto consultivo dell'insegnante di attività alternative e dell'insegnante di religione (da lei opportunamente parificati) o, nel caso in cui vi fosse (mi auguro di no: si tratterebbe di una grande forzatura), dell'assistente alle attività individuali (bibliotecario, animatore del cineforum o istruttore sportivo)?

Si ha un bel dire circa l'obbligatorietà e la facoltatività; credo invece che si debba parlare di rilevanza o meno delle discipline ai fini del passaggio alla classe successiva. E finora nessuno ha mai messo in dubbio il fatto che l'insegnamento della religione cattolica non concorre alla formazione del profitto necessario alla promozione. Analogo discorso vale per la materia alternativa. Mi auguro che nemmeno

l'assistente abbia diritto di intervenire nella formazione del giudizio sullo studente.

Qui sta la contraddizione giuridica e tecnica: come è possibile che il docente di una disciplina non rilevante ai fini della promozione dell'allievo (lasciamo perdere le definizioni di «facoltativa» ed «obbligatoria», che si prestano poi a sofismi) possa, con voto consultivo, decidere per quanto riguarda il latino, l'italiano e rispetto alla promozione di uno studente? Allora il voto sia consultivo, ma riferito alla sola condotta (come avveniva un tempo); e il voto di condotta non deve essere rilevante ai fini della promozione, perché talvolta un voto di condotta insufficiente (sei o sette) porta alla bocciatura.

Questo punto è molto delicato, signor ministro. Potrei dichiararmi parzialmente soddisfatto della sua risposta, se questa serie di precisazioni fosse da lei condivisa. Senza considerare che lei non ha fatto cenno alla legge n. 499 del 1984 che regola l'intesa fra lo Stato e la Tavola valdese...

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi ho fatto cenno!

NICOLA SAVINO. Dicevo che il problema è quello del voto consultivo sulla sola condotta dello studente. E, se è necessario, si può anche modificare l'articolo 7 della legge n. 824, che risale al 1930 ed è quindi largamente superato dalla nuova fase.

Voglio concludere con l'augurio che non si persegua la «politica del carciofo», signor ministro, mentre la preoccupazione che emerge legittimamente è proprio che si vogliano forzare gli equilibri faticosamente raggiunti. È questo l'argomento della mia interrogazione e il tema di quell'acceso confronto che si svolse il 10 ottobre 1987: esso costituisce una cartina di tornasole per verificare se il Governo intenda mantenere la giusta misura che ispira quegli accordi.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Procacci ha comunicato alla Presidenza di rinunciare alla replica per la sua interrogazione n. 3-01185.

È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sulla errata informazione circa i lavori della Camera fornita da alcuni mezzi di comunicazione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, intendo attirare l'attenzione del Presidente della Camera su un problema relativo all'informazione fornita circa i lavori parlamentari.

Oggi due importanti quotidiani, *La Stampa* e *la Repubblica* — e, a quanto mi dicono, anche un giornale radio — hanno riferito che ieri non si è potuto approvare la legge sui poteri dell'Alto commissario perché è mancato il numero legale.

Va rilevato anzitutto che si tratta di una informazione altamente scorretta, perché i deputati sono stati in aula fino a tardi e il provvedimento è stato approvato. C'è poi un problema che tocca noi comunisti, in quanto — come lei ricorderà, signor Presidente — è stato il nostro gruppo ad imporsi ieri, con il consenso successivo degli altri gruppi, perché quel provvedimento fosse approvato. Si pone infine una terza questione, di carattere più specificamente politico: credo che abbiamo tutti presente che un sistema politico si sta esaurendo e che tra scontri (politici, finanziari e così via) si sta faticosamente costruendo un nuovo sistema politico, mentre i poteri privati cercano di delegittimare e attaccare i partiti politici e i poteri istituzionali.

Disinformazioni di questo tipo si collocano in tale disegno ed in tale quadro; certo non sono volute, ma l'effetto che hanno sull'opinione pubblica è quello di disinformare, di far crescere il discredito, di far montare, come dire, l'idea di un Parlamento inattivo, inefficace ed influente. Questo ci duole particolarmente, lo denunci-amo e chiediamo che la Presidenza si

attivi perché l'informazione sia fornita correttamente. In proposito voglio anticipare che il gruppo comunista sarà molto attento — e lo stesso chiediamo che facciano gli altri gruppi — a che l'informazione sui lavori parlamentari sia sempre la più corretta possibile.

Quanto è accaduto ieri è stato determinato anche dal fatto che l'ANSA a quell'ora era chiusa e che quindi ci si è basati su notizie vecchie. Sappiamo bene che molti amici giornalisti seguono fino a tardi i lavori parlamentari, ma che altri preferiscono seguirli dal Transatlantico o da casa, oppure ascoltando questa o quella radio privata.

Quanto poi alla questione delle presenze, signor Presidente, faccio presente che soltanto due gruppi, quello democristiano e quello comunista, avevano il loro «numero legale», nel senso che avevano un numero di presenze superiore al 50 per cento (mi pare che il gruppo comunista avesse il 76 per cento dei presenti e il gruppo democristiano il 70 per cento), mentre il gruppo liberale era presente al 9 per cento, nella sua persona...

PRESIDENTE. C'era la direzione del partito liberale.

GUIDO ALBORGHETTI. Era presente al 9,09, Presidente, per l'esattezza!

LUCIANO VIOLANTE. Volevo semplicemente darle atto che lei era presente.

Vogliamo chiarire, quindi, che non solo il numero legale c'era, ma c'era per merito del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Questa è una valutazione politica, in merito alla quale la Presidenza non entra.

La ringrazio, onorevole Violante, per questa segnalazione e per il significato che essa assume. Per tranquillità della Camera annuncio che la Segreteria generale, per incarico della Presidenza, ha già emesso un comunicato nel quale sono poste in evidenza le differenze che esistono tra il reale andamento della seduta di ieri e il penoso infortunio di alcuni mezzi di comunica-

zione — che mi auguro sia solo, come dire, involontario e colposo — che ha determinato una disinformazione nell'opinione pubblica. È giusto che le cose siano state rimesse sul binario della verità; ci riserviamo, comunque, di prestare la massima attenzione perché l'informazione fornita su ciò che accade all'interno e all'esterno delle aule parlamentari corrisponda a verità.

STELIO DE CAROLIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Ho ascoltato le giuste osservazioni del collega Violante e la ringrazio, signor Presidente, per la precisazione da lei fatta e per la disponibilità che, come Presidente di turno, ha manifestato per offrire alla stampa tutta l'informazione necessaria.

Mi consentirà di svolgere (anche perché credo non intralci minimamente i nostri lavori) una considerazione su quanto è avvenuto.

Noi abbiamo un grande rispetto per gli organi di informazione. Del resto lei mi insegna che un grande storico fiorentino del Cinquecento diceva: «Dove meno si sa, più si sospetta».

GUIDO ALBORGHETTI. Quello è un allegato alla prefazione di Craxi!

STELIO DE CAROLIS. Credo che Machiavelli sia noto prescindendo dalle conoscenze di Craxi, per altro non sempre puntuali per quanto riguarda sia Machiavelli sia Plinio il Giovane e Plinio il Vecchio.

GUIDO ALBORGHETTI. È uno storico pre-craxiano!

STELIO DE CAROLIS. Quindi la stampa va aiutata.

Volevo far presente che una volta tanto gli assenteisti non sono i parlamentari ma i giornalisti, che solitamente sono severi, anzi severissimi censori di tutto quello che avviene all'interno dell'aula parlamentare,

prestando particolare attenzione al comportamento di noi parlamentari. Dobbiamo prendere atto che quanto abbiamo segnalato è avvenuto in un momento in cui la Camera ha dato prova di grande sensibilità e di grande senso di responsabilità, non solo perché ha approvato il disegno di legge concernente il conferimento di poteri all'Alto commissario, ma perché si è anche adoperata affinché altri due provvedimenti (il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica, che stava per scadere, e la proposta di legge concernente le norme per la nomina per sorteggio degli scrutatori nelle elezioni politiche e amministrative) fossero approvati. Sarebbe quindi opportuno che non ci fosse la solita rettifica rituale da parte della Presidenza della Camera, ma un richiamo ad una maggiore conoscenza dei lavori parlamentari.

Credo che i servizi della Camera, del resto, siano a disposizione dei giornalisti molto più di quanto non lo siano per noi parlamentari.

PRESIDENTE. Per lo meno lo sono alla pari!

STELIO DE CAROLIS. Mi consentirà, Presidente, di dire che gran parte dei servizi sono soprattutto a disposizione di coloro che frequentano il palazzo di Montecitorio!

La inviterei, quindi, tenendo conto anche delle considerazioni del collega Violante, di mettere in risalto che non soltanto si è approvato il decreto Sica, ma che i deputati hanno proseguito i loro lavori oltre l'orario prefissato per approvare altri due importanti provvedimenti.

GUIDO ALBORGHETTI. Non era un decreto e voi eravate assenti al 61,90 per cento!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei rispondere dicendo che, al di là delle polemiche interne ed esterne, la Segreteria generale ha già inoltrato un comu-

nicato nel quale, oltre a ripristinare la verità lesa da un penoso infortunio giornalistico e radiotelevisivo, si danno informazioni precise circa i due provvedimenti che sono stati successivamente discussi e votati. Le preoccupazioni espresse in tal senso, quindi, sono state superate.

Per quanto concerne le altre questioni, sono certo che il Presidente della Camera, al quale mi farò carico di riferire le osservazioni svolte in questa sede, farà quanto è in suo potere perché non solo si riequilibri il rapporto tra la verità e ciò che è stato riportato in termini inesatti, ma anche perché si eviti d'ora in poi di dover richiamare qualcuno ai propri doveri. Non è questo il nostro compito! In Italia, per fortuna, la stampa è libera e nella libertà c'è qualche volta un ambito di licenza che è difficile irreggimentare.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

RUTELLI ed altri: «Estensione dell'ambito di applicazione del trattamento di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, ratificati rispettivamente con le leggi 24 luglio 1954, n. 722 e 14 febbraio 1970, n. 95» (3311).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PAZZAGLIA ed altri: «Modifica al numero delle preferenze per l'elezione dei rappre-

sentanti dell'Italia al Parlamento Europeo» (3141) (*con parere della III Commissione*);

TASSI e **TRANTINO**: «Abrogazione dell'obbligo di denuncia per la detenzione di armi da punta e da taglio e della limitazione nella detenzione delle armi da fuoco» (3213) (*con parere della II Commissione*);

PAZZAGLIA ed altri: «Regolamentazione di situazioni pregresse per il personale non militarizzato comandato in servizio presso enti militari» (3249) (*con parere della V e della XI Commissione*);

II Commissione (Giustizia):

BRUNO ANTONIO: «Norme per la regolamentazione della prostituzione ed istituzione delle 'colline dell'amore'» (3153) (*con parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

LODIGIANI ed altri: «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (3219) (*con parere della I, della XII e della XIII Commissione*);

TRANTINO: «Nuova disciplina per la presentazione di motivi aggiunti nei giudizi di appello quando la sentenza di primo grado è stata presentata oltre il decimoquinto giorno dalla pronuncia» (3234) (*con parere della I Commissione*);

MATTEOLI e **MACERATINI**: «Aggregazione delle preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli al tribunale di Massa Carrara» (3250) (*con parere della V e della XI Commissione*);

IV Commissione (Difesa):

TEALDI ed altri: «Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani» (3168) (*con parere della V Commissione*);

VI Commissione (Finanze):

VISCO ed altri: «Norme volte ad estendere la base imponibile sul reddito delle persone fisiche; ad indicizzare i redditi da capitale e le plusvalenze su valori mobi-

liari a fini fiscali; a rendere neutrale l'imposizione sui redditi da capitale; a modificare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; a perequare i trattamenti di autotassazione; a rivedere i criteri di deducibilità o imponibilità di alcune spese sostenute dalle imprese o dai lavoratori autonomi ed aventi caratteristiche di consumo per l'imprenditore, i dipendenti o il lavoratore autonomo; a rivedere i criteri di riporto delle perdite in caso di fusione e di imponibilità degli avanzi di fusione; a modificare i criteri di deducibilità delle spese di pubblicità; a determinare in base ai costi e ricavi i redditi delle persone giuridiche che operano in agricoltura; a perequare le modalità di applicazione dell'IVA sui fabbricati; a recuperare l'evasione dell'IRPEF nel settore dei fabbricati; e disposizioni fiscali varie» (2991) *(con parere della I, della II, della V, della VII della X e della XI Commissione)*;

MANNA E PARLATO: «Norme per l'abrogazione della tassa di circolazione, della sopratassa diesel, della tassa speciale sull'alimentazione dei motori a gas di petrolio liquefatto e dell'abbonamento all'autoradio» (3238) *(con parere della I, della V, della IX e della X Commissione)*;

BELLOCCHIO ed altri: «Norme per la partecipazione nel capitale degli enti creditizi» (3248) *(con parere della I, della II, della III, della V e della X Commissione)*;

VII Commissione (Cultura):

FINCATO ed altri: «Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (2723) *(con parere della I, della II, della III, della V, della VIII e della X Commissione)*;

IX Commissione (Trasporti):

DUTTO ed altri: «Modifica delle disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni e delle norme connesse» (2981) *(con parere della II e della X Commissione)*;

MANNA E PARLATO: «Norme per la concessione della gratuità dei viaggi agli studenti pendolari» (3239) *(con parere della I, della V e della VII Commissione)*;

X Commissione (Attività produttive):

RONCHI ed altri: «Norme per la chiusura dell'ACNA di Cengio, per la bonifica e la rinascita della Val Bormida e per lo sviluppo dei livelli occupazionali ambientalmente compatibili» (3161) *(con parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

LODIGIANI ed altri: «Norme relative al contenuto di piombo nelle benzine e per l'abbattimento degli idrocarburi aromatici, del benzene e delle altre sostanze inquinanti dagli scarichi degli autoveicoli» (3220) *(con parere della II, della V, della VIII e della XII Commissione)*;

XI Commissione (Lavoro):

PIRO ed altri: «Riconoscimento retroattivo delle anzianità pregresse per il personale della scuola collocato a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979» (3143) *(con parere della V e della VII Commissione)*;

XII Commissione (Affari sociali):

RIZZO: «Norme sulla inseminazione artificiale della donna e sulla fecondazione *in vitro*» (2293) *(con parere della I Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

BOATO ed altri: «Attribuzione agli Istituti e dipartimenti di farmacologia dell'aggiornamento farmacologico dei medici, nel periodo successivo alla laurea, e norme per la raccolta da parte dei medici dei dati attinenti al monitoraggio dei farmaci» (2896) *(con parere della I, della V, della X e della XI Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

XIII Commissione (Agricoltura):

NARDONE ed altri: «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

fessionale degli agrotecnici» (3036) (*con parere della I e della II Commissione*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 7 novembre 1988, alle 16:

Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989) (3196).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 (3197).

La seduta termina alle 12,50.

Apposizione di firma ad una interrogazione.

L'interrogazione del deputato Montanari Fornari ed altri n. 3-01210 pubblicata nel resoconto sommario di giovedì 27 ottobre 1988 a pagina XXX, prima colonna è stata sottoscritta anche dal deputato Trabacchini.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

DOTT. CESARE BRUNELLI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA**

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 15,15.

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

FINCATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

nota la delibera, assunta con tre voti e quattro assenti, del Comune di Monteforte di Alpone (VR) del 17 settembre 1988 avente per oggetto l'estensione del trasporto scolastico ad alunni di scuole private;

verificato dal testo che il servizio è stato considerato necessario perché 14 famiglie di Monteforte, pur in presenza di regolare servizio della scuola statale, in cui nel precedente anno scolastico gli alunni erano stati regolarmente frequentanti, hanno costituito una scuola privata con sede presso un'aula della scuola materna locale;

visto che la delibera propone una tariffa di lire 9.000 per utente introitando la somma dal capitolo 31245 « Proventi per servizio di assistenza scolastica »;

a conoscenza che il comitato di gestione della scuola materna « A. Dalla Croce » non è stato riunito per autorizzare il servizio di attività scolastica privata;

considerando che l'edificio è abilitato alla capienza massima di 100 bambini (secondo la delibera giunta municipale n. 191/88 - contributo alle scuole materne per spese di gestione anno 1988) mentre, con l'aggiunta dei 14, si raggiungono i 106 —

come il servizio per i 14 abbia potuto cominciare immediatamente dopo la delibera;

se sia, in base alla legge dello Stato e della regione Veneto per il diritto allo studio, estendibile il servizio a chi ha scelto la via totalmente privatistica;

per quale ragione il comune di Monteforte non prevede l'estensione del servizio a tutti i bambini che, residenti in Monteforte, studiano nelle scuole pubbliche dei comuni contermini;

se sia utilizzabile secondo le norme di tutela e di igiene sanitaria la sede della scuola materna;

quale rapporto, anche economico, regola la scuola materna comunale con le sezioni di scuola elementare « paterna »;

quale azione di vigilanza opera la direttrice didattica del Circolo di Monteforte d'Alpone già indicata (in interrogazione precedente, di cui ancora si attende risposta) dalla interrogante quale responsabile della mancata preiscrizione dei 14 alunni con il conseguente depauperamento di una classe e la riduzione prossima nel suo stesso circolo. (4-09383)

CERUTI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che

il consiglio comunale di Padova, con delibera n. 3407 del 25 luglio 1988, ha dato corso agli atti preliminari per l'impegno di 16 miliardi da finanziarsi con l'accensione di appositi mutui a carico del comune di Padova, per il primo stralcio di 30 miliardi e 470 milioni, per la costruzione di un nuovo stadio di calcio, del costo complessivo di 54 miliardi 327 milioni di cui 13,5 miliardi a carico dello Stato come decreto del Ministro per il turismo e spettacolo del 30 marzo 1988;

il finanziamento a carico dello Stato risulta in evidente contrasto con le priorità stabilite dal bilancio;

sia in Consiglio comunale che con esposto al CORECO i rappresentanti della lista verde hanno contestato la legittimità dell'onere assunto dal comune di Padova rilevando l'obbligo di provvedere a priori-

tari investimenti più essenziali quali a titolo di esempio il completamento della rete fognaria e il risanamento dei corsi d'acqua, le attrezzature sanitarie dei quartieri; sull'esposto al CORECO è stato altresì segnalato che in ossequio alla nota delibera del Consiglio dei ministri dell'agosto scorso che ha disposto il blocco di tutti gli investimenti, anche da parte degli enti pubblici territoriali, con conseguente interruzione delle procedure amministrative in corso, gli atti del comune di Padova posteriori a quella data siano da considerarsi nulli perché in violazione della predetta delibera;

il carattere di superfluità del nuovo stadio, in presenza di uno stadio recentemente ristrutturato con ingenti spese in tal modo vanificate, risulta aggravato dalla circostanza che l'area interessata verrebbe alterata con spreco di territorio e squilibri urbanistici;

altri investimenti di indubbia maggiore utilità dovranno, nel contempo, essere annullati proprio per un eguale ammontare —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare gli interrogati ministri ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali per disporre l'immediato blocco dello stanziamento per la costruzione del nuovo stadio comunale di Padova. (4-09384)

GROSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, commercio e artigianato e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che

la popolazione di Parzanica (Bergamo) è in fermento. Infatti, la società cementifera Sebina Srl che attualmente utilizza le miniere di Tavernola sposterebbe più a monte l'escavazione proprio verso Parzanica;

queste escavazioni non sono piccole cave ma miniere vere e proprie a cielo

aperto, quindi la loro installazione rende il paesaggio di boschi e piccole valli ricche di fauna e fiori simili al paesaggio lunare: un deserto senza alcuna forma di vita;

lo sforzo degli abitanti e del sindaco, signor Bettoni, è quello di valorizzare la loro incantevole località dal punto di vista turistico e pertanto tale opera distruggerebbe la nascente economia paesana;

la zona di Parzanica ha notevoli valenze ambientali (è vincolata ai sensi della legge regionale n. 431/85 che fissa il vincolo ambientale oltre gli 800 metri);

i grandi mezzi di escavazione porterebbero un inquinamento acustico che sconvolgerebbe la tranquillità montana. Infatti, vista la geoconformazione « anfiteatro morenico », gli effetti del rumore sarebbero notevolmente amplificati con risultati negativi ed anche psicologici sulla popolazione;

anche il notevole inquinamento dei gas di scarico dei mezzi adibiti alle escavazioni è in palese contraddizione alla legge nazionale n. 616/66, inquinando una zona incontaminata;

geologicamente tale atto è assai sconsigliato in quanto una certa potenzialità franosa dei versanti si è già avverita nelle miniere di Tavernola. Tali lavori comportano infatti una sismicità localizzata che potrebbe lesionare i fabbricati compromettendone addirittura la stabilità;

l'« anfiteatro morenico » è una struttura molto delicata e visto che non vi sono stati studi sulla giacitura degli strati il rischio sismico, la litologia e l'attitudine al dissesto, tali lavori risulterebbero molto azzardati e privi di garanzia scientifica;

tale scavo simile ad un « inferno dantesco » provocherebbe un grande esodo di fauna locale che modificherebbe gli altri ecosistemi limitrofi, compromettendo anche quelli non direttamente interessati al problema. Infatti, la struttura

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

delle comunità, il loro volume verrebbero investite da un rapporto territoriale falsato dall'incremento degli animali « sfrattati » dalla zona della miniera;

la rete idrica verrebbe assai compromessa perché durante le precipitazioni i livelli dell'acqua aumentano improvvisamente con effetti disastrosi sulle aste torrentizie (vincolo regio decreto n. 523/1904). Inoltre, la deviazione delle falde che creerebbe delle risorgive interrato, può provocare gravi danni alla stabilità geologica complessiva. Senza considerare, poi, il fenomeno della permeabilità degli strati;

la struttura sociale di Parzanica, come del resto quella di altre piccole comunità montane, è già provata dal decentramento e dalla totale assenza di insediamenti commerciali, artigianali, industriali, con conseguente invecchiamento della popolazione locale dovuta all'esodo giovanile. Quindi, per ovviare a tale effetto il comune decise di puntare sul turismo come una attività di possibile sviluppo. In considerazione del fatto che tale strategia comincia a dare degli ottimi risultati, l'ipotesi della miniera spiazza pesantemente la scommessa economica dei valligiani;

la motivazione addotta dalla società Sebina per l'ampliamento della concessione mineraria Ca' Bianca, è veramente risibile. Infatti, la stessa si predisporrebbe a distruggere la valle incontaminata nel comune di Parzanica per surrettizi motivi ecologici dichiarando di voler chiudere la vecchia concessione mineraria di Ognoli per esigenze paesaggistiche. Quindi, non perché la concessione mineraria di Ognoli ha esaurito ormai il suo potenziale produttivo ma per voler salvare l'ambiente circostante e per questo si apre una nuova miniera a Ca' Bianca, che a sua volta verrà chiusa e... « salvata » da altra miniera —:

quali provvedimenti intende prendere il Governo per impedire l'estensione

della concessione mineraria in località Ca' Bianca, nel comune di Parzanica;

quali azioni si intenda promuovere per evitare anche in altre zone di interesse paesaggistico simili truffe ai danni dell'ambiente, delle popolazioni, dell'economia turistica. (4-09385)

MANNA E PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quale fondamento abbiano le voci circolanti negli ambienti borsistici secondo le quali il dottor Francesco Ianniello, già presidente della camera di commercio di Caserta, stia per essere nominato consigliere della Consob per espresso desiderio del presidente dottor Francesco Piga, senatore di Sessa Aurunca, come si sa, dimissionario per palese e provata incompatibilità. Nel caso che tali voci risultino fondate: se non ritengano, ciascuno assumendosi le proprie responsabilità, di dover accertare se risponda al vero che — essendo abbastanza comprovata e notoria la incompetenza anche specifica di detto dottor Ianniello — l'unica e sola sua benemerenda consiste nel fatto di aver saputo subire la candidatura del dottor Piga nel proprio collegio di Sessa Aurunca: candidatura promessa, da anni, a lui, e concessa, invece, al presidente della Consob in nome della ragion di Stato formato DC.

Gli interroganti ritengono che l'intervento dei ministri in epigrafe sia doveroso e che debba attuarsi con la massima urgenza data la grave immoralità del prospettato caso: il quale, se vero, sarebbe il caso di un volgare mercimonio di seggi senatoriali e di incarichi pubblici di prestigio, smentitore (clamoroso per l'ennesima volta) di quelle intenzioni di rimoralizzazione della vita pubblica nazionale che specie la DC va « strombazzando » in ogni occasione. Sarebbe il caso di un baratto vergognoso realizzato nella consapevolezza della sua illegittimità e nella rassicurante omertà dei poteri democratici. (4-09386)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

MAZZONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

la stampa e particolarmente il quotidiano *Il Giornale* riporta che nel corso dell'ultimo consiglio di amministrazione dell'EFIM il bilancio consolidato 1987 e la relazione semestrale 1988 sono stati duramente criticati da alcuni rappresentanti del consiglio;

sono state lanciate accuse per conti definiti « fuori controllo » —:

a quanto assommano i conti fuori controllo;

se risultano responsabilità o gestione personale di detti conti fuori controllo;

se non ritiene di disporre un'inchiesta di carattere amministrativo che accerti eventuali irregolarità nei comportamenti degli organi di amministrazione dell'EFIM, essendo state avanzate, a quanto si dice, anche ipotesi di commissariamento da parte di alcuni consiglieri.
(4-09387)

BERSELLI E STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

l'Avv. Marcantonio Bericheri di Bologna ha presentato nei giorni scorsi al tribunale di Milano, sezione autonoma per le misure di prevenzione, una memoria per opporsi alla proposta avanzata dal P. M. di Milano per l'applicazione a carico di Cesare Ferri della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno ex articolo 18, comma 3, legge n. 152/1975;

la suddetta richiesta del P. M. è completamente infondata, sfornita di qualsiasi elemento di prova, anche di quel minor spessore, che, si dice, sia sufficiente per i procedimenti di questo tipo, e profondamente ingiusta;

ingiusto è che lo Stato debba continuare a perseguire un giovane cittadino, dopo che questi ha trascorso circa

quattro anni di carcere preventivo per il processo cosiddetto del « MAR-Fumagalli », uscendone assolto con formula ampia, un altro periodo di carcerazione preventiva per il processo cosiddetto di « Ordine Nero », pure per lui conclusosi con definitiva sentenza assolutoria ed ancora, successivamente, altro periodo di lunga carcerazione preventiva per un'accusa di strage, sempre risalente al 1974, caducata anch'essa in virtù di una sentenza assolutoria, che, a differenza delle altre prima indicate, non è ancora passata in giudicato, ma che, se pure i successivi gradi di giudizio verranno celebrati secondo giustizia, non potrà che essere confermata;

il « capo d'imputazione », se si può usare questo termine in sede di procedimento per misure di prevenzione, fa riferimento alle imputazioni originarie dei processi penali subiti dal Ferri, ma non dice che per quanto concerne l'accusa di guerra civile, ad esempio, che vi era nella prima formulazione accusatoria, nel processo cosiddetto del « MAR-Fumagalli », essa fu abbandonata, al termine del dibattimento, dallo stesso P. M., che, per tale reato, chiese l'assoluzione di tutti gli imputati;

per tutte le altre ipotesi di condotta ricordate nella intestazione di questo procedimento, esse sono state pure e semplici ipotesi accusatorie e tali, sino ad ora, sono rimaste, essendo state « annullate », come già si è detto, da sentenze di assoluzione;

solo il procedimento per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, fra quelli ricordati nel capo d'imputazione di questo procedimento camerale, è costato una condanna, sia pur non elevata, al Ferri, ma non è da credere che ciò possa costituire un valido presupposto per una misura di prevenzione;

l'affermazione che il Ferri abbia stabilito rapporti con persone facenti parte di gruppi eversivi è processualmente sfornita di qualsiasi, anche minimo, elemento a supporto e, sostanzialmente, falsa;

quanto al definire Cesare Ferri « elemento di spicco dell'eversione politica dell'estrema destra », vale lo stesso ragionamento, osservando che nemmeno nel contesto delle ipotesi accusatorie, dei processi penali da lui subiti, egli è mai stato ritenuto tale: per l'accusa riguardante la pretesa associazione sovversiva di « Ordine Nero », Ferri, ad esempio, veniva considerato un semplice partecipante e non già uno dei capi o dei promotori, come inequivocabilmente risulta dalle sentenze della Corte di Assise di appello di Bologna, della Cassazione e della Corte di assise di appello di Firenze;

la nota 12 febbraio 1988 della questura di Milano è altamente significativa della superficialità e della approssimazione, con cui sono stati forniti al tribunale di Milano i pretesi elementi, che dovrebbero fare scattare a carico di Cesare Ferri il provvedimento di prevenzione;

si dice che egli vive con la sua famiglia, che si definisce composta dai genitori, due fratelli e una sorella;

in realtà il Ferri vive effettivamente in famiglia, ma la composizione di questa è data, oltre che dai genitori, da un fratello e da tre sorelle;

non vi era poi bisogno di « riservati accertamenti » per riferire che non consta che il Ferri svolga attività lavorativa, perché è stato lo stesso Ferri, più volte, in varie sedi, a lamentarsi di non riuscire più a reperire un valido posto di regolare lavoro, in conseguenza della « situazione giudiziaria », in cui è venuto a trovarsi;

quando egli fu arrestato, per l'ultima volta, nel 1984, lavorava regolarmente ed ebbe a ricevere la lettera di licenziamento da quel posto durante la custodia cautelare;

Cesare Ferri ha compiuto gli studi di filosofia in carcere e continua disperatamente a cercare un lavoro regolare anche perché il *ménage* familiare si basa tutto sulla pensione del padre, ex funzionario dell'amministrazione provinciale di Milano;

la « perla » della missiva della questura di Milano è poi data dalla frase « non si esclude che il Ferri mantenga tutt'ora rapporti e legami stretti e operativi con ambienti dell'estrema destra »;

allo stesso modo, si potrebbe scrivere che non si esclude che Ferri mantenga rapporti stretti con la mafia, con la camorra, o che sia dedito a stupri notturni o cose del genere, dal momento che niente si può escludere sul conto di alcuno;

nessuna prova peraltro viene data che i rapporti « stretti e operativi » tra Ferri e gruppi di estrema destra vi siano;

la DIGOS di Milano con la nota in data 11 dicembre 1987 non fa che « rimasticare » le cose già dette, che erano già sfornite di qualsiasi, pur minimo e sintetico, elemento probatorio e, neanche questa volta, viene aggiunto un qualche elemento in più;

si dice che Cesare Ferri, prima del suo ultimo arresto, avvenuto il 6 marzo 1984, veniva indicato « come uno dei probabili organizzatori di un gruppo che si prefiggeva di riprendere l'iniziativa dell'azione politica e militare a Milano »;

la cosa viene esposta al condizionale e presentata come « probabile », cioè né certa, né possibile;

neanche ora si dice sulla base di quali elementi scaturisce l'informativa di una tale notizia, che, indicando una probabilità « di madre ignota », dovrebbe concorrere alla irrogazione al Ferri di una concreta certezza, qual'è un provvedimento di prevenzione;

nei rapporti che furono redatti e inoltrati al magistrato precedente, al momento dell'arresto del Ferri, non vi è traccia di un discorso sulla riorganizzazione di un presunto gruppo eversivo milanese, che, qui, si addebita al Ferri, sia pure sotto forma di mera probabilità;

si aggiunge che il Ferri « ha contatti » con i noti Chiesa Giorgio, Guaglianone Pasquale, Benardelli Bruno Luciano

e Macchi Dario, « tutti elementi, questi, che si sono distinti per la loro adesione agli ideali della destra eversiva »;

né Giorgio Chiesa, né Pasquale Guaglianone, né Dario Macchi sono persone con precedenti tali e posizioni giuridiche da indicarli come portatori di una particolare, grave pericolosità, tanto che nessuna misura di prevenzione è mai stata nemmeno richiesta — per quanto si sa — contro di loro e conducono vita di liberi cittadini che attendono alle loro ordinarie occupazioni;

il fatto che professino ideali di destra, non può e non deve nemmeno essere preso in considerazione in un fascicolo processuale, neppure in sede di misure di prevenzione, perché la Repubblica non consente che si discriminino suoi cittadini, sulla base delle idee di cui facciano professione di fede;

è probabile (questa volta sono gli interroganti che usano questo aggettivo) che Ferri abbia potuto incontrare Giorgio Chiesa, Pasquale Guaglianone e Dario Macchi, qualche volta, perché sono tutte persone, più o meno sue coetanee, residenti ed abitanti a Milano e tutte appartenenti, sotto il profilo puramente ideologico, a quell'area di destra politica, non certo enorme e dove, pertanto, soprattutto quando si è coetanei e abitanti nella medesima città, ci si conosce tutti quanti;

assurdo, inquisitorio, persecutorio, anti-giuridico e anti-democratico sarebbe il pretendere che Cesare Ferri rinneghi la pura e semplice amicizia coi suddetti suoi coetanei, per evitare l'irrogazione di una misura di prevenzione;

meno probabile è che i « servizi tecnici » eseguiti dalla DIGOS e che sono da intendere come appostamenti e pedinamenti, abbiano potuto, nel 1987, accertare incontri del Ferri con Benardelli Bruno Luciano, perché costui è latitante dal 1985 e, qualora i solerti agenti milanesi avessero effettivamente visto Ferri incontrarsi con Bernardelli, non avrebbero dovuto limitarsi a inserire la circostanza nelle loro note, ma avrebbero do-

vuto piombare addosso al duo per far cessare la latitanza del Benardelli ed incriminare il Ferri per favoreggiamento;

che il nome del Ferri sia stato rinvenuto nell'agenda di Sergio Latini e Vittorio Loi, ammesso che si tratti di un particolare esatto, non è circostanza che possa qui interessare, trattandosi di elemento facente parte del carteggio processuale riguardante il procedimento penale tenutosi avanti la Corte di assise di Brescia e su cui, la giusta valutazione, è stata espressa da quei giudici;

non è neppure esatto, nel modo in cui si vuol fare intendere dall'evidenziamento dato alla notizia, che il Ferri si sia trovato ad essere coimputato di Mario Tuti e Pierluigi Concutelli;

costoro, per l'esecuzione materiale dell'omicidio di Ermanno Buzzi, sono stati giudicati e condannati in un procedimento conclusosi avanti l'autorità giudiziaria di Novara e, pertanto, non sono mai stati coimputati di Cesare Ferri, né da alcun atto risulta che con Cesare Ferri abbiano avuto contatti prima o dopo quei fatti e quel processo;

contro il Ferri si è proceduto separatamente per concorso morale nell'omicidio del Buzzi e l'accusa, sfornita di prove sufficienti, non ha portato ad una sua condanna, per cui, ancora una volta, si ripete che non si vede proprio quale collegamento si possa, se non subdolamente e artatamente, trovare fra il Ferri, da un lato, e il Tuti e il Concutelli, dall'altro;

i poliziotti, che non sanno proprio che cosa dire per supportare l'infondatissima richiesta, dopo aver cercato di creare, ai fini di evidenziarne una inesistente pericolosità, un collegamento fra Ferri da un lato e Tuti e Concutelli, pericolosi per antonomasia, dall'altro, scrivono che Cesare Ferri « durante il periodo trascorso in carcere a titolo di custodia cautelare, veniva raggiunto dai seguenti provvedimenti di cattura:

1) quello per concorso in omicidio aggravato; è l'accusa di cui si è detto. Questo non è un provvedimento di cat-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

tura che raggiunse il Ferri in carcere, ma è il provvedimento che mandò Ferri in carcere. Al dibattimento, Ferri è stato assolto;

2) provvedimento per il reato di concorso in strage ed altro: nel procedimento, unitario, con anche l'imputazione di cui al n. 1), Ferri veniva assolto da tutte le accuse;

3) provvedimento emesso dal giudice istruttore del tribunale di Firenze, per reati di detenzione e porto di armi: accusa, risalente sempre a vecchi episodi del 1974, dal Ferri respinta e contestata, che sfociava in una sentenza della Corte di assise di Firenze di non doversi procedere per prescrizione dei reati;

il fatto che la Procura della Repubblica di Firenze, il 10 ottobre 1987, abbia ritenuto opportuno ordinare una perquisizione dell'abitazione di Ferri, come di altri numerosi presunti esponenti della cosiddetta « estrema destra », non può certo divenire una « colpa » del Ferri od un elemento a suo carico;

la perquisizione, come sembra sia stato, non era pienamente giustificata da notizie sicure, ma unicamente dal nome del giovane milanese, « noto agli uffici »; quell'atto rappresenta, eventualmente, una « colpa » per chi lo ha fatto eseguire;

il solerte funzionario si dimentica di dire al tribunale che tale perquisizione ha avuto un esito pienamente negativo;

singolare e ... « allucinante » è la conclusione di codesto « rapporto supplementivo » su Cesare Ferri là dove si afferma che « non si può escludere » che Cesare Ferri sia potenzialmente pericoloso per l'ordine pubblico e, di conseguenza, non potendolo escludere, si ravvisa l'opportunità che rimanga lontano per un certo periodo dall'ambiente in cui il dirigente la IV Divisione della questura di Milano dice che il Ferri abbia in passato operato (da intendersi, ovviamente, illegalmente), mentre ben sette sentenze di corti italiane affermano che egli non abbia in

alcun modo svolto una condotta di simile « operatività » —:

se non ritengano indegna di un Paese civile la richiesta di un provvedimento teso a mantenere ancora in piedi una situazione di persecuzione nei confronti di un cittadino già più volte assolto, se non ritengano comunque che una siffatta richiesta dovrebbe basarsi sull'affermazione dell'esistenza di una attuale pericolosità, che si possa desumere da elementi e riferimenti concreti e non da argomentazioni di tipo « pseudo-sofisticheggianti »;

se non ritengano che, infliggendo al Ferri questa ulteriore sofferenza, si finirebbe tra l'altro per creargli anche un *handicap* per il dibattimento di appello del processo di Brescia, perché lo si presenterebbe, ingiustamente, in una cattiva luce di pericolosità, alla Corte di assise di appello di quella città;

se non ritengano inaccettabile la tesi che egli continui a tenere « contatti » con « elementi sovversivi », non riuscendosi però ad indicare null'altro che la possibilità, anzi, la probabilità, che egli si incontri con tre persone (Chiesa, Guaglianone e Macchi) che, al di là di un'eventuale comunanza di idee, sono conoscenti personali e che nulla autorizza a ritenere pericolosi elementi sovversivi;

se non ritengano altresì pretestuoso evidenziare che Cesare Ferri non lavora regolarmente, dal momento che ciò dipende proprio dal fatto che da 14 anni a questa parte egli è costretto a non fare altro che l'imputato, non riuscendo così a trovare un posto di lavoro regolare con la ovvia conseguenza che l'irrogazione della richiesta misura di prevenzione, non lo aiuterebbe certo a migliorare una tale situazione;

se non ritengano comunque ed in ogni caso che, per quanto previsto dalla nuova normativa, di cui alla legge 3 agosto 1988, n. 327, Cesare Ferri non può ritenersi nelle condizioni descritte dall'articolo 2 della citata legge né in quelle di cui all'articolo 4, sempre della citata legge, comma 4°;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

se non ritengano poi che non essendo stata attuata la procedura, di cui all'articolo 5, anche sotto questo profilo, non si sarebbe dovuto procedere alla richiesta di misura di prevenzione;

quale sia, comunque, il loro pensiero in merito a questa incredibile e squallida vicenda di persecuzione;

quali iniziative urgenti intendano adottare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di farla cessare;

se non ritengano infine necessaria ed urgente l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di quanti ai vari livelli si sono fatti promotori e comunque si sono prestati a questa ignobile iniziativa.
(4-09388)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

VESCE, AGLIETTA, MODUGNO, FAC-
CIO, CALDERISI E RUTELLI. — *Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell'ambiente, per il coordinamento
della protezione civile e della marina mer-
cantile.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda della *Deep Sea Carrier* continua, con il suo carico di veleni, ad essere la « denuncia itinerante » di un modello di sviluppo, nel nostro paese, che ha totalmente ignorato l'impatto ambientale e la salute dei lavoratori e dei cittadini;

i gravi incidenti avvenuti a Manfredonia, sito ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze connesse alle operazioni di scarico da parte della Commissione nominata allo scopo con DPCM 7 settembre 1988, alla fine di settembre sono il diretto risultato dell'exasperazione a cui è giunta una popolazione costretta a subire da anni, direttamente sulla propria pelle, i costi di questo presunto « sviluppo industriale »;

i problemi, per gli abitanti di Manfredonia, hanno origine con il progetto per la costruzione dell'Enichem Agricoltura, ex Anic, approvato nel 1967 dal CIPE, che fu costruito a soli 500 metri dall'abitato in una zona definita industriale in aperta contraddizione con il piano di coordinamento degli interventi pubblici per il Mezzogiorno che la includeva nel più ampio comprensorio turistico del Gargano;

la produzione dell'Enichem, fabbrica considerata ad alto rischio dalla direttiva CEE 82/501 detta di Seveso, ha determinato una situazione di emergenza ambientale che può essere dedotta dalla

lunga serie di incidenti e di procedimenti penali in corso:

a) nel 1976, in seguito allo scoppio della torre di lavaggio di gas di sintesi dell'impianto di ammoniaca, si riversarono sulla città dalle 10 alle 20 tonnellate di anidride arseniosa con gravi casi di intossicazione tra gli operai dello stabilimento ed i cittadini (da allora è mancata qualsiasi sorveglianza sanitaria sugli effetti a posteriore e non vi sono dati epidemiologici sulla mortalità per tumori — da notare che la percentuale delle morti per tumore nel 1968 era del 16 per cento, mentre nell'87 si è arrivati al 24,62 per cento);

b) il suolo ed il sottosuolo contengono, ancora oggi, residui di arsenico usciti dalla colonna esplosa (bidoni della stessa sostanza sono interrati nell'area dello stabilimento);

c) nella falda freatica sottostante l'Enichem sono state individuate sostanze tossiche del ciclo produttivo, per le quali è pendente procedimento giudiziario presso la Pretura di Monte Sant'Angelo, che ha disposto il sequestro di circa 30 ettari di terreno;

d) nell'agosto del 1978 vi fu una fuga di ammoniaca provocata da uno sbalzo di pressione nel pompaggio da una nave cisterna;

e) nel '78 vi fu un incendio nell'impianto di produzione di fertilizzanti;

f) nel luglio '86 improvvisa fuoriuscita di nitrosio con formazione di una nube giallastra sopra la cittadina;

g) nel luglio '88, presso Cesena si ribalta una cisterna piena di acido nitrosilsoforico, altamente nocivo, proveniente dall'Enichem di Manfredonia, determinando un'ondata di panico ed uno stato di emergenza per svariate ore;

h) attualmente vi è lo stoccaggio provvisorio in quattro navi di reflui (sali sodici) della produzione Enichem, fino a qualche mese fa versati in mare. Queste navi attualmente sono poste sotto seque-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

stro, con provvedimento del Pretore di Manfredonia, per procedere agli accertamenti relativi all'osservanza delle norme vigenti;

i) il normale funzionamento degli impianti prevede emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, ammoniaca, idrogeno, metano, vapori di toluolo e acido benzoico;

da questi elementi si deduce esplicitamente il grave degrado ambientale che è in atto nel territorio di Manfredonia da diversi anni ed i conseguenti riflessi negativi sull'economia del posto, basata soprattutto sul turismo e sulla pesca —:

1) se non ritengano di dover revocare definitivamente il decreto, non esistendo oggettivamente le condizioni ambientali a Manfredonia per l'attracco della *Deep Sea Carrier* né di alcuna altra « nave dei veleni »;

2) quali sono i progetti futuri dell'Eni-Montedison sulle sorti dello stabilimento Enichem e se rientri nelle intenzioni la trasformazione dello stabilimento in un centro di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi dell'industria chimica con le immaginabili conseguenze negative per l'ambiente circostante;

3) se e quando verrà nominata una commissione che valuti in maniera esauriente e definitiva l'impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica della Enichem vista la sua definizione da molti anni di fabbrica ad altro rischio, arrivando, se necessario, alla sua chiusura garantendo il salario ai lavoratori e studiando la possibile riconversione. (3-01211)

SINESIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

le prime osservazioni sulla gestione dell'EFIM furono rilevate dalla Corte dei conti e che le stesse non solo non provocarono nessun provvedimento ma non furono mai rese pubbliche;

lo scontro polemico tra istituzioni e rappresentanti dell'ente di gestione ha ormai raggiunto toni che Governo e Parlamento non possono consentire;

lo sforzo economico sostenuto dallo Stato a sostegno dell'ente e delle sue attività anziché assicurare una corretta e trasparente gestione industriale, ha prodotto solo arroganza e dispregio nei confronti delle istituzioni democratiche;

l'indebitamento dell'ente, deprecato tra l'altro dallo stesso *ex* presidente, ha raggiunto livelli inaccettabili —:

se non si ritenga opportuno ristabilire il rispetto sia delle istituzioni che della stessa gestione del pubblico denaro;

se non si debba procedere per fare chiarezza su tutte le vicende collegate all'EFIM che hanno provocato non solo sfiducia all'ente interessato ma, bensì, a tutto il contesto delle partecipazioni statali;

se, alla luce dei fatti anzidetti, non sia da esaminare seriamente la possibilità di un commissariamento dell'ente, in attesa di riconsiderare la sua stessa esistenza nell'ambito dell'esame che verrà fatto nella prossima ristrutturazione dell'intero contesto delle partecipazioni statali. (3-01212)

DEL DONNO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

perché mai, fino ad oggi, nonostante le frequenti sollecitazioni del mondo del lavoro, non è stato ancora predisposto con DPCM il provvedimento per l'aggancio delle pensioni alla dinamica dei salari, in tutti i settori, pubblici e privati, secondo il disposto del comma quinto della legge finanziaria 11 marzo 1988;

poiché tale provvedimento dovrebbe essere emanato entro il 20 novembre per consentire di predisporre a tempo debito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

i conteggi, quali tempi si prevedono ancora necessari perché i provvedimenti possano attuarsi nel modo, nelle forme, nei tempi richiesti. (3-01213)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

quale consistenza hanno le diffuse notizie sulla istituzione di un nuovo servizio postale denominato LEOTEX;

se è vero che tale servizio potrà sostituire il telegrafo;

quali saranno i costi in relazione ai quali si potrà ottenere un servizio usufruibile da tutti. (3-01214)

ALAGNA, MASTRANTUONO, CAPPIELLO, PIERMARTINI, ZAVETTIERI, SAVINO, ROTIROTI, MASTROGIACOMO E MONTALI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero e se sia informato che, nel procedimento disciplinare avanti alla Sezione Disciplinare del CSM nei confronti dei ma-

gistrati Arcadi e Macrì per il comportamento da loro tenuto in occasione della morte di Francesco Sergi nella caserma dei carabinieri di Ardore, la trattazione del caso sia intervenuta sulla base di un dato di fatto incontrovertibilmente infondato, quello cioè che il Sergi si trovasse in stato di fermo, e quindi a disposizione della polizia giudiziaria per 48 ore, anziché in stato di arresto, come risulta dal relativo verbale agli atti del processo in corso a Locri, con il conseguente obbligo di trasferimento in carcere e con gli obblighi relativi del magistrato giunto sul posto per « prendere visione » dell'arresto.

Si chiede di conoscere se risponda a verità altresì quanto emerso nell'orale trattazione del procedimento disciplinare suddetto, e cioè che interrogato dal procuratore generale di Catanzaro nel gennaio 1988, il magistrato Arcadi avrebbe ammesso di esser rimasto nella caserma dei carabinieri di Ardore fino alla mezzanotte del 27 gennaio 1985, circostanza non resa nota, ed anzi negata espressamente in uno scritto dello stesso Arcadi, agli atti del procedimento penale per la morte del Sergi. (3-01215)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1988

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma